

Gazzetta ufficiale C 265 E

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
30 settembre 2010

Numero d'informazione Sommario Pagina

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

SESSIONE 2009-2010

Sedute dal 20 e 22 ottobre 2009

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 54 E del 4.3.2010.

TESTI APPROVATI

Giovedì 22 ottobre 2009

2010/C 265 E/01	Stato di avanzamento dei sistemi SIS II e VIS Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sullo stato di avanzamento del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione e del sistema di informazione visti	1
2010/C 265 E/02	Sostegno alla governance democratica nel quadro delle relazioni esterne Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla costruzione della democrazia nelle relazioni esterne dell'UE	3
2010/C 265 E/03	Gli aspetti istituzionali per l'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sugli aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (2009/2133(INI))	9
2010/C 265 E/04	Preparazione della riunione del Consiglio economico transatlantico e del vertice UE-USA (2 e 3 novembre 2009) Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sul prossimo vertice UE-USA e sulla riunione del Consiglio economico transatlantico	15
2010/C 265 E/05	Guinea Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla situazione in Guinea	23

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 265 E/06	Iran Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sull'Iran	26
2010/C 265 E/07	Sri Lanka Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sullo Sri Lanka	29

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 20 ottobre 2009


2010/C 265 E/08	Richiesta di revoca dell'immunità di Marek Siwiec Decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marek Siwiec (2009/2067(IMM))	31
-----------------	--	----

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 20 ottobre 2009

2010/C 265 E/09	Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte della Comunità europea e all'esercizio dei suoi diritti e obblighi (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))	33
2010/C 265 E/10	Atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))	33
2010/C 265 E/11	Delega dei compiti di analisi in laboratorio * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))	34
2010/C 265 E/12	Riduzione delle aliquote d'accisa a Madera e nelle Azzorre * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))	35



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Stato di avanzamento dei sistemi SIS II e VIS

P7_TA(2009)0055

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sullo stato di avanzamento del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione e del sistema di informazione visti

(2010/C 265 E/01)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

- A. considerando che nel regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, la Commissione ha ricevuto il mandato di sviluppare il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁾, che sarebbe dovuto entrare in funzione nel marzo 2007,
- B. considerando che il Parlamento ha approvato, il 13 ottobre 2006, il regolamento (CE) n. 1987/2006 ⁽²⁾ che istituisce la base giuridica per SIS II,
- C. considerando che a causa di numerosi problemi e ritardi il nuovo sistema non è ancora divenuto operativo, e sono stati sollevati dubbi sull'attuabilità del progetto,
- D. considerando che diversi paesi, tra cui l'Irlanda, il Regno Unito, Cipro, la Bulgaria, la Romania e il Liechtenstein, non saranno integrati nel sistema SIS finché non si sarà trovata una soluzione,
- E. considerando che il Consiglio Giustizia e affari interni del 4 e 5 giugno 2009 ha adottato delle conclusioni sull'ulteriore orientamento del SIS II, stabilendo che lo sviluppo del sistema debba continuare sulla base dell'attuale progetto SIS II, ma con uno scenario alternativo che prevede un SIS 1+ RE come soluzione di riserva (back-up),
- F. considerando che dovranno essere effettuate due prove tecniche (i cosiddetti "test di tappa"), il primo alla fine del 2009 e il secondo nell'estate 2010,
- G. considerando che attualmente si prevede che il SIS II non potrà divenire operativo prima dell'ultimo trimestre del 2011,
- H. considerando che il Parlamento ha approvato, il 7 giugno 2007, il regolamento (CE) n. 767/2008 ⁽³⁾ che istituisce la base giuridica per il sistema di informazione visti (VIS),

⁽¹⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

Giovedì 22 ottobre 2009

- I. considerando che anche l'istituzione del VIS, basato sulla stessa piattaforma tecnica e sviluppato dallo stesso contraente del sistema SIS II, costituisce una priorità per l'Unione europea,
- J. considerando che anche per il VIS vi sono ritardi, in quanto la data prevista per la fase costitutiva, la fine del 2009, non sarà rispettata e l'inizio della fase operativa potrebbe essere rinviata oltre settembre 2010, a causa di taluni problemi nell'installazione del VIS centrale da parte della Commissione e riguardo ai preparativi a livello nazionale negli Stati membri,
 1. sottolinea il fatto che l'istituzione del SIS II continua a rappresentare una priorità per il Parlamento e che è opportuno che il sistema divenga operativo quanto prima possibile, introducendo vari miglioramenti e nuove funzionalità, come previsto nella base giuridica, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini europei e di garantire controlli efficienti alle frontiere esterne, assicurando nel contempo il completamento e la coerenza dell'"acquis" di Schengen;
 2. esprime profonda preoccupazione per i ritardi nell'avvio delle fasi operative dei due sistemi SIS II e VIS;
 3. chiede di essere informato dalla Commissione e dal Consiglio sui risultati della prova tecnica della tappa 1 ("milestone 1") – prevista per il 22 dicembre 2009 – subito dopo il suo completamento, nonché di essere informato senza ritardi sui futuri passi da compiere;
 4. chiede piena trasparenza per quanto riguarda il processo di attuazione, anche relativamente agli aspetti finanziari, e chiede di sapere, in quanto colegislatore, se i cosiddetti test di tappa 1 e 2 rientrano nell'attuale contratto per lo sviluppo di SIS II o dovranno essere considerati prestazioni supplementari e, in tal caso, quali sono i costi aggiuntivi previsti;
 5. chiede di sapere se al contraente sono state applicate sanzioni per i ritardi e gli errori tecnici che hanno provocato l'insuccesso delle prove tecniche precedenti e, in tal caso, a quanto sono ammontate; chiede inoltre di essere messo a conoscenza delle spese aggiuntive che tali ritardi ed errori tecnici hanno comportato per la necessità di effettuare le nuove prove tecniche e per la dilatazione dei tempi della fase costitutiva di SIS II;
 6. chiede un impegno concertato e coordinato da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di evitare che per il VIS possa ripetersi lo stesso scenario che si è verificato nello sviluppo del sistema SIS II;
 7. chiede al Consiglio e alla Commissione di spiegare in modo argomentato i motivi per cui continuano ad avere fiducia nell'attuale contraente e nella sua capacità di portare avanti con successo e senza ulteriori ritardi i sistemi VIS e SIS II;
 8. sottolinea che il Consiglio e la Commissione devono far partecipare il Parlamento europeo a tutte le decisioni riguardanti lo sviluppo dei sistemi SIS II e VIS – in particolare se i risultati delle prove tecniche non saranno soddisfacenti e determineranno perciò un cambio di direzione dei progetti riguardanti entrambi i sistemi – decisioni che potrebbero contemplare anche la rescissione del contratto in essere con l'impresa incaricata;
 9. invita la Commissione a chiarire se l'eventuale rescissione del contratto determinerà automaticamente, nel caso del progetto SIS II, il passaggio alla soluzione di riserva o d'emergenza, e ad illustrare le eventuali conseguenze per il progetto VIS;
 10. sottolinea che il Parlamento deve essere costantemente informato sullo stato di avanzamento della fase costitutiva di SIS II e VIS;
 11. incarica la propria commissione competente di monitorare da vicino la situazione e di preparare una nuova risoluzione per l'Aula non appena ciò sarà giustificato da nuovi sviluppi e al più tardi una volta che sarà stata completata la prova tecnica della tappa 1;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 22 ottobre 2009

Sostegno alla governance democratica nel quadro delle relazioni esterne

P7_TA(2009)0056

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla costruzione della democrazia nelle relazioni esterne dell'UE

(2010/C 265 E/02)

Il Parlamento europeo,

- viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare il suo articolo 21, e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici,
- visti gli articoli 3, 6, 11 e 19 del trattato UE e gli articoli 177, 300 e 310 del trattato CE,
- visti tutti gli accordi esistenti tra l'Unione europea e i paesi terzi e le clausole in materia di diritti umani e democrazia contenute in detti accordi,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾, proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000 dal titolo «La dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite» (A/RES/55/2),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 2000 dal titolo «La promozione e il consolidamento della democrazia» (A/RES/55/96),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 settembre 2005 intitolata «L'esito del vertice mondiale del 2005» (A/RES/60/1),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2004 dal titolo «Il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni regionali, subregionali e di altra natura e le misure intese a sostenere e consolidare la democrazia» (A/RES/59/201),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2000 in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell'UE (COM(2000)0191),
- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2001 sulla comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell'UE ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2001 sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001)0252),
- vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi ⁽³⁾,
- vista la strategia di sicurezza europea adottata il 12 dicembre 2003,

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 343 del 5.12.2001, pag. 270.

⁽³⁾ GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

Giovedì 22 ottobre 2009

- vista la comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 su «Governance e sviluppo» (COM(2003)0615),
 - vista la sua risoluzione del 31 marzo 2004 sulla governance nella politica di sviluppo dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata: «Il consenso europeo» ⁽²⁾,
 - visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, del 2005, e il programma d'azione di Accra del 2008 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
 - vista la comunicazione della Commissione del 30 agosto 2006 dal titolo «La governance nell'ambito del 'Consenso europeo sulla politica di sviluppo' – Verso un approccio armonizzato in seno all'Unione europea» (COM (2006)0421),
 - visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani - EIDHR) ⁽³⁾,
 - vista la decisione del suo Ufficio di presidenza, del 18 giugno 2007, che istituisce l'Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare,
 - vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea: obiettivi, prassi e sfide future ⁽⁴⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 sul sostegno alla governance democratica – Verso un quadro UE rafforzato,
 - vista l'interrogazione orale alla Commissione del 30 settembre 2009 sulla costruzione della democrazia nelle relazioni esterne (O-0093/2009 -B7-0213/2009),
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che la democrazia ed i diritti umani sono valori fondamentali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e sono parte integrante del processo di integrazione europea fin dai suoi inizi,
- B. considerando che i trattati di base dell'Unione europea sottolineano il fermo impegno per la democrazia ed i diritti umani e che i criteri politici di Copenhagen relativi a «stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto ed i diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze» sono stati un fattore chiave del processo di allargamento,
- C. considerando che la visione dell'Unione europea della costruzione della democrazia e del sostegno ad essa non è ancora stata definita in un unico documento,
- D. considerando che nell'Unione europea il concetto di democrazia in senso lato ha integrato con successo i diritti politici, sociali ed economici ed è stato determinante nel portare stabilità e prosperità come non era mai successo nella storia mondiale,

⁽¹⁾ GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 550.

⁽²⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0194.

Giovedì 22 ottobre 2009

- E. considerando che l'articolo 11 del trattato UE afferma che uno degli obiettivi fondamentali della politica estera e di sicurezza comune è lo «sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»,
- F. considerando che l'articolo 21 del trattato UE, modificato dal trattato di Lisbona stabilisce che «l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento» e che «l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche»,
- G. considerando che la promozione e la tutela dei diritti umani, come riaffermato dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 59/201, costituiscono una premessa essenziale per l'esistenza di una società democratica e che i sistemi democratici possono variare per forma e struttura, come avviene all'interno dell'Unione europea, ma che la democrazia è un valore universale e i suoi principi o elementi essenziali sono sanciti in numerose dichiarazioni e convenzioni internazionali; considerando che tali elementi, quali definiti dalle due citate risoluzioni l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2000 e del 2004 (A/RES/55/96 e A/RES/59/201), comprendono:
- il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tra cui la libertà di associazione e di riunione pacifica, la libertà di espressione e la libertà di opinione;
 - il diritto di partecipare alla gestione della cosa pubblica, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, di votare e di essere eletti in libere elezioni periodiche a suffragio universale ed eguale, e a scrutinio segreto, garantendo la libera espressione della volontà del popolo;
 - un sistema pluralistico di organizzazioni e partiti politici;
 - il rispetto dello Stato di diritto;
 - la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura;
 - la trasparenza e la responsabilità della pubblica amministrazione;
 - mezzi di informazione liberi, indipendenti e pluralistici,
- H. considerando che, come indicato nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 2000, la governance democratica e rappresentativa basata sulla volontà popolare garantisce al meglio il diritto delle donne e degli uomini di vivere e allevare i propri figli con dignità, senza soffrire la fame e senza il timore di subire violenze, oppressioni o ingiustizie,
- I. considerando che la capacità delle donne e degli uomini di partecipare in condizioni di parità alla vita politica e al processo decisionale è il presupposto di un'autentica democrazia,
- J. considerando che la democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani, ivi compresi quelli economici, sociali e culturali, sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda,
- K. considerando che la democrazia è altresì chiaramente legata alla sicurezza, come riconosciuto dalla Strategia europea di sicurezza, in cui si afferma che la diffusione del buon governo, il sostegno alle riforme politiche e sociali, il contrasto della corruzione e dell'abuso di potere, lo stabilimento dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo rappresentano i mezzi più efficaci per il rafforzamento dell'ordine internazionale,
- L. considerando che l'Unione europea dispone di una vasta gamma di strumenti e di meccanismi, dal dialogo politico e dalle iniziative diplomatiche a strumenti specifici di cooperazione tecnica e finanziaria, per sostenere la democrazia in tutto il mondo,

Giovedì 22 ottobre 2009

- M. considerando che gli strumenti finanziari esterni dell'Unione europea, quali lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e lo strumento di stabilità (IJS), forniscono – senza eccezioni – importanti opportunità nel sostenere la governance democratica e il consolidamento delle istituzioni e delle capacità,
- N. considerando che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) è fondamentale per l'assistenza finanziaria nei settori dei diritti umani e della democrazia, poiché è di portata globale e in grado di funzionare senza il consenso del paese ospitante e sostiene direttamente le organizzazioni della società civile; considerando che le missioni di osservazione elettorale dell'UE (MOE), finanziate attraverso l'EIDHR, costituiscono un elemento fondamentale del contributo dell'Unione europea al consolidamento delle istituzioni democratiche, il che comprende, in particolare, il seguito dato alle raccomandazioni formulate da tali MOE dell'Unione europea,
- O. che la società civile può svolgere un ruolo importante nell'ambito dell'azione dell'Unione volta a promuovere la democrazia nelle relazioni esterne, come dimostrato dal contributo dei volontari ai programmi in favore della pace e della democrazia,
- P. considerando che è necessaria una migliore visione d'insieme del sostegno alla democrazia attualmente fornito dall'Unione europea, di quali risultati ottiene nei paesi partner il grande arsenale UE di mezzi e strumenti a sostegno della democrazia nel mondo e di come questi diversi strumenti e attori operano, si completano a vicenda e si rapportano l'uno con l'altro,
- Q. considerando che la summenzionata risoluzione del Parlamento del 31 marzo 2004 sulla comunicazione della Commissione sulla governance e lo sviluppo ha sottolineato l'importanza di «portare avanti le riforme elettorali e parlamentari, al di là dell'istituzione di sistemi elettorali basati sul pluralismo, per garantire una attività politica più vasta ed efficace in seno alla popolazione»,
1. conviene sulla necessità di un quadro più coerente e uniforme per rendere più efficace il sostegno dell'Unione europea alla costruzione della democrazia, in particolare la promozione dei valori democratici e il rispetto dei diritti umani, in tutto il mondo;
 2. plaude agli sforzi compiuti dalla precedente e dall'attuale Presidenza dell'Unione europea per quanto riguarda un'iniziativa articolata su più pilastri e relativa alla costruzione della democrazia nelle azioni esterne dell'Unione europea, con l'obiettivo di affinare la politica dell'Unione europea e rafforzare la sua azione e il coordinamento dei suoi sforzi e sottolinea la necessità di un'azione sostenuta in questo campo, come parte delle conclusioni del Consiglio da adottare nel novembre 2009; sottolinea, a tale proposito, che il Consiglio, nell'affrontare tale problema, deve tenere nella dovuta considerazione alcuni principi fondamentali quali la trasparenza, l'accesso ai documenti, la consultazione e la responsabilità;
 3. raccomanda che le conclusioni del Consiglio includano suggerimenti concreti e pratici per migliorare il coordinamento delle misure per la costruzione della democrazia negli strumenti in materia di politica estera, diritti umani e politica di sviluppo dell'Unione europea; ribadisce che l'adozione di una strategia per paese in materia di diritti umani e democrazia, da considerare alla stregua di un documento di riferimento che fissa priorità specifiche per ciascun paese in questo campo e da integrare in tutte le politiche e tutti gli strumenti dell'Unione europea attinenti al paese interessato, potrebbe migliorare sensibilmente la coerenza, il coordinamento e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione europea;
 4. ribadisce che la democratizzazione e il buon governo non sono fini a sé stessi, ma sono anche di vitale importanza per la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile, la pace e la stabilità; rileva inoltre che la democrazia, come dimostrato dai progressi nell'integrazione interna dell'Unione europea, non contribuisce soltanto ad assicurare i diritti politici e civili, ma anche i diritti economici, culturali e sociali, compresa la solidarietà;
 5. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, in sede di elaborazione del nuovo servizio europeo per l'azione esterna, l'effettiva integrazione dei diritti umani e della costruzione della democrazia in tutti i settori politici e a trarre insegnamenti dall'attuale processo e dall'esperienza al fine di tradurli in progressi sul campo nella promozione dei valori democratici;
 6. ritiene che il radicamento della democrazia e dei processi democratici nei paesi terzi offra le migliori prospettive per lo sviluppo di politiche efficaci in relazione alle questioni globali che stanno a cuore anche ai cittadini dell'Unione europea; rileva che i sistemi democratici sono in grado, ad esempio, di combattere più efficacemente la criminalità transnazionale e l'immigrazione e il traffico illegali, di proteggere l'ambiente, di sostenere un sistema commerciale mondiale aperto e di garantire un approvvigionamento energetico sostenibile e competitivo;

Giovedì 22 ottobre 2009

7. esorta vivamente l'Unione europea, al fine di rafforzare le azioni concertate a livello mondiale per promuovere la democrazia, a sottoscrivere pubblicamente la definizione di democrazia formulata nel 2005 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale punto di riferimento per le proprie attività di democratizzazione;
8. sottolinea che la democrazia non può essere esportata o imposta dall'esterno e che una strategia di successo per la promozione della democrazia deve basarsi sul dialogo e comporta ampi sforzi per rafforzare la società civile e rafforzare la sensibilità democratica nei paesi in via di sviluppo; sottolinea l'impegno costante dell'Unione europea a favore dei principi della titolarità delle strategie di sviluppo e dei programmi da parte dei paesi partner; rileva, tuttavia, che tali processi possono essere sostenuti da tutti i vari strumenti comunitari, adattati alla situazione specifica di ciascun paese;
9. sottolinea che l'Unione europea deve sviluppare strategie atte a sostenere lo sviluppo della società civile e le strutture democratiche e che le fondazioni politiche, le organizzazioni non governative e le istituzioni universitarie svolgono un ruolo importante in tali contesti e dovrebbero essere sostenute;
10. propone al Consiglio e alla Commissione di procedere a un esame approfondito ed esaustivo di tutte le forme di sostegno alla democrazia fornite dall'Unione europea in un campione di paesi partner, consentendo in tal modo la formulazione di raccomandazioni pratiche;
11. raccomanda al Consiglio e alla Commissione di attuare la Dichiarazione di Parigi dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti e il programma d'azione di Accra nel loro lavoro di sostegno della democrazia e propone, in particolare, di introdurre a livello dell'Unione europea valutazioni congiunte della democrazia, una programmazione comune e una ripartizione degli oneri al fine di accrescere l'impatto e la visibilità delle attività di sostegno della democrazia da parte dell'Unione europea;
12. sottolinea l'importanza delle clausole sui diritti umani già contenute negli accordi dell'Unione europea; ribadisce, in proposito, che tali clausole dovrebbero innanzitutto essere applicate in modo coerente negli accordi bilaterali in vigore, anziché avviare un processo per la definizione di nuovi accordi contenenti condizioni aggiuntive;
13. propone che la Commissione inserisca sistematicamente una sezione sullo stato della democrazia e dei diritti umani nei documenti di strategia nazionale, accluda le raccomandazioni avanzate dalle relative missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e, ove opportuno, integri la dimensione del sostegno alla democrazia nei programmi di cooperazione con i paesi partner;
14. sottolinea la necessità di un migliore coordinamento delle attività svolte nel quadro dei vari strumenti finanziari esterni nonché la necessità di esplorare a fondo la complementarità tra gli strumenti geografici e tematici;
15. esorta il Consiglio e la Commissione a svolgere una consultazione ad ampio raggio con tutti i soggetti interessati dell'Unione europea e dei paesi terzi, compresi gli attori istituzionali, regionali e locali, i difensori dei diritti umani e i gruppi indipendenti della società civile, prima di avviare nuove iniziative in materia di costruzione della democrazia;
16. incoraggia la Commissione ad associare in modo più sistematico le istituzioni democratiche a tutti i livelli, in particolare i parlamenti e le autorità regionali e locali, nella preparazione e nell'attuazione degli strumenti specifici per paese, quali gli accordi tra l'Unione europea e il paese interessato e i documenti strategici nazionali;
17. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire un Corpo di pace europeo volontario, tenendo presente l'esperienza positiva del Servizio volontario europeo (SVE);
18. sottolinea che il sostegno alla democrazia da parte dell'Unione europea deve essere a tutto campo, contemplando tutte le questioni oggetto della summenzionata risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'esito del vertice mondiale del 2005 e adottare un approccio a lungo termine nella sua realizzazione; reputa fondamentale, a tale riguardo, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) per l'assistenza finanziaria e chiede che tale sostegno venga mantenuto e rafforzato;

Giovedì 22 ottobre 2009

19. esprime apprezzamento per il positivo contributo delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea al rafforzamento dei processi democratici, alla promozione del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, del buon governo e dello Stato di diritto, e, in particolare, al rafforzamento dei processi elettorali in tutto il mondo, ma sottolinea la necessità di garantire una politica post-elettorale coerente, che presti segnatamente attenzione alla convergenza tra il seguito dato a livello tecnico e politico e l'apporto della società civile, affinché il sostegno allo sviluppo sia coerente con i principi democratici e con i valori della governance democratica;
20. invita la Commissione a ricorrere ulteriormente alla proficua cooperazione con le Nazioni Unite in materia di missioni di osservazione elettorale e a rafforzare l'elaborazione di strategie e progetti comuni con le Nazioni Unite e altre organizzazioni regionali come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Unione africana nel campo della promozione della democrazia e dei diritti umani;
21. sottolinea che gli sforzi dell'Unione europea per la costruzione della democrazia dovrebbero comprendere in modo più sistematico una particolare attenzione al ruolo dei rappresentanti eletti e dei partiti politici come pure di una magistratura e di mezzi di informazione indipendenti nonché al rafforzamento della partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica; rileva inoltre l'importanza di sostenere le fondazioni politiche, le organizzazioni non governative e le istituzioni universitarie;
22. raccomanda l'introduzione di una strategia specifica di sostegno ai parlamenti neoeletti usciti da elezioni democratiche, al fine di radicare definitivamente la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo; chiede inoltre l'ulteriore sviluppo di uno strumento orizzontale inter pares tra parlamentari di nazionalità diversa su ciò che costituisce un'efficiente ed efficace rappresentanza degli interessi degli elettori, un efficiente ed efficace controllo dell'esecutivo e i mezzi e le modalità per mantenere un flusso di informazioni tra tutte le parti del sistema di governance;
23. conferma la propria determinazione a contribuire al rafforzamento dei processi democratici migliorando la sua partecipazione all'osservazione elettorale, al seguito dato alle MOE dell'Unione europea e al consolidamento delle capacità parlamentari; chiede, a tale proposito, all'Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare (OPPD) di presentare alle commissioni parlamentari competenti un piano d'azione completo che preveda necessariamente un chiaro meccanismo di cooperazione con le delegazioni interparlamentari e le commissioni parlamentari miste; sottolinea inoltre l'importanza di associare a tale processo assemblee parlamentari quali le assemblee ACP-UE, EUROLAT, EUROMED e EURONEST;
24. incoraggia le delegazioni della Commissione a collaborare con l'OPPD nell'esaminare o avviare programmi di sostegno parlamentare;
25. raccomanda che le conclusioni del Consiglio di novembre prevedano un piano d'azione e che entro la fine del 2010 sia effettuata una revisione dei progressi compiuti; chiede all'attuale Presidenza dell'Unione europea e alle Presidenze future di presentare i risultati del Consiglio Affari generali e relazioni esterne dinanzi alle sue commissioni parlamentari competenti;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 22 ottobre 2009

Gli aspetti istituzionali per l'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna

P7_TA(2009)0057

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sugli aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (2009/2133(INI))

(2010/C 265 E/03)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 3, paragrafo 5 e gli articoli 18, 21, 24, 26, 27 e 47 del trattato sull'Unione europea nella versione risultante dal Trattato di Lisbona,
 - vista la Dichiarazione n. 15 relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea, allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona,
 - vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul Trattato di Lisbona, in particolare il paragrafo 5, lettera e) ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 settembre 2000 sulla diplomazia comune comunitaria ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 giugno 2001 sulla comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo del servizio esterno ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 26 maggio 2005 sugli aspetti istituzionali del servizio europeo per l'azione esterna ⁽⁴⁾,
 - visto il seminario organizzato dalla sua commissione per gli affari costituzionali il 10 settembre 2008,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A7-0041/2009),
- A. considerando che la configurazione del futuro Servizio europeo di azione esterna (SEAE) è di cruciale importanza per rendere le relazioni esterne dell'Unione europea più coerenti ed efficienti e migliorarne l'immagine,
- B. considerando che il SEAE è la conseguenza di tre innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona: l'elezione di un Presidente del Consiglio europeo non a rotazione, che cura la rappresentanza esterna dell'Unione a livello di capi di Stato o di governo; la nomina da parte del Consiglio europeo - con l'accordo del presidente della Commissione - dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che sarà il Vicepresidente della Commissione responsabile delle relazioni esterne (l'«AR/VP»); l'esplicito conferimento della personalità giuridica all'Unione, in modo da garantirle la completa libertà d'azione a livello internazionale,

⁽¹⁾ GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 25.

⁽²⁾ GU C 135 del 7.5.2001, pag. 69.

⁽³⁾ GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 390.

⁽⁴⁾ GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 232.

Giovedì 22 ottobre 2009

- C. considerando che il SEAE è la logica estensione dell'acquis comunitario nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione europea - dal momento che comporterà un più stretto coordinamento fra le unità amministrative interessate per quanto concerne l'approccio comune alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) - e delle relazioni esterne della Comunità condotte secondo il modello comunitario; che il SEAE integra le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri senza metterle in discussione,
- D. considerando che il ruolo dell'Unione europea quale attore a livello mondiale si è rafforzato negli ultimi decenni e che è necessario un nuovo approccio se l'Unione europea intende agire collettivamente e far fronte alle minacce globali in modo coerente, strutturato ed efficace,
- E. considerando che è importante sottolineare che il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente l'istituzione di un servizio diplomatico europeo comune, che sarebbe commisurato al ruolo internazionale dell'Unione aumentandone la visibilità e potenziandone la capacità di agire con efficacia sulla scena internazionale; considerando che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere invitati a cogliere l'opportunità offerta dall'istituzione del SEAE per dar vita a una politica estera più coerente, omogenea ed efficace,
- F. considerando che l'istituzione del SEAE deve contribuire ad evitare la duplicazione degli sforzi, l'inefficienza e lo spreco delle risorse nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione europea,
- G. considerando che il SEAE deve servire ad aumentare la visibilità dell'Unione europea come principale partner delle nazioni in via di sviluppo, fondandosi sulle solide relazioni che l'Unione europea intrattiene con i paesi in via di sviluppo,
- H. considerando che il trattato di Lisbona definisce la cooperazione allo sviluppo come un settore autonomo con obiettivi specifici, posto su un piano di parità con le altre politiche esterne,
- I. considerando che nella Dichiarazione n. 15 relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea, i governi degli Stati membri hanno dichiarato che l'AR/VP, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del Servizio europeo per l'azione esterna non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona,
- J. considerando che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'AR/VP sarà responsabile della coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea; che in conformità di tale compito, in qualità di vicepresidente della Commissione, l'AR/VP si farà carico delle sue prerogative in materia di relazioni esterne della Commissione e contemporaneamente attuerà la PESC su mandato del Consiglio («doppio incarico»); che l'AR/VP si avvarrà del Servizio europeo per l'azione esterna; che il SEAE sarà composto da funzionari del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali,
- K. considerando che, in virtù dei trattati e del diritto delle istituzioni comunitarie ad organizzarsi autonomamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ha istituito, nel contesto dell'ampliamento dell'azione esterna delle Comunità, numerose delegazioni presso Stati terzi e organizzazioni internazionali; che il Consiglio dispone di uffici di collegamento con le Nazioni Unite a New York e a Ginevra; che il contributo congiunto di tali delegazioni della Commissione e uffici di collegamento del Consiglio o la loro trasformazione in rappresentanze comuni del Consiglio e della Commissione creerà una rete di circa 5 000 persone, che costituirà una base per la creazione del SEAE,
- L. considerando che l'organizzazione e il funzionamento del SEAE saranno fissati da una decisione del Consiglio, che delibererà su proposta dell'AR/VP, previa consultazione del Parlamento e previa approvazione della Commissione, non appena entrato in vigore il Trattato di Lisbona,

Giovedì 22 ottobre 2009

- M. considerando che si dovrebbero definire in tempo utile alcuni aspetti di principio della struttura del SEAE per consentire a quest'ultimo di avviare tempestivamente i suoi lavori dopo la nomina dell'AR/VP,
- N. considerando che, dal momento che il Parlamento europeo sarà consultato sulla creazione del SEAE e tenuto conto delle relative implicazioni di bilancio, un dialogo tempestivo e concreto con il Parlamento è essenziale per l'avvio effettivo del SEAE e per garantire che quest'ultimo riceva le risorse finanziarie necessarie,
1. ricorda che, dopo intense discussioni sulla configurazione del SEAE, la Convenzione aveva proposto un modello che conferisce ruoli importanti al Parlamento e alla Commissione; rileva che la procedura specifica che la Conferenza intergovernativa ha infine deciso di adottare nel Trattato di Lisbona – deliberazione all'unanimità del Consiglio su proposta dell'AR/VP, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione – preserva l'equilibrio interistituzionale dell'Unione europea e impone una soluzione basata sul consenso;
 2. ricorda ancora una volta alla Commissione che la decisione sull'istituzione del SEAE non può essere presa senza la sua approvazione; invita la Commissione ad adoperarsi con tutto il suo peso istituzionale, nell'ambito dei lavori preparatori, per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo del modello comunitario nel settore delle relazioni esterne dell'Unione europea; ricorda inoltre che l'istituzione del SEAE deve prevedere anche un accordo sugli aspetti di bilancio;
 3. invita la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e il futuro AR/VP a impegnarsi chiaramente a raggiungere un accordo, con la partecipazione del Parlamento, su un piano completo, ambizioso e consensuale per la creazione del SEAE;
 4. raccomanda che l'approccio al SEAE, che sarà definito conformemente agli articoli 18, 27 e 40 del trattato sull'Unione europea nella versione risultante dal trattato di Lisbona, sia suscettibile di evolvere alla luce dell'esperienza; ritiene che un organismo come il SEAE non possa essere interamente definito in anticipo o predeterminato, ma debba svilupparsi sulla base della reciproca fiducia, sull'accrescimento del capitale di conoscenze e sull'esperienza comune;
 5. ricorda che il SEAE deve garantire la piena applicazione della Carta dei diritti fondamentali in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione europea, conformemente allo spirito e alle finalità del trattato di Lisbona; sottolinea la responsabilità del SEAE ai fini della coerenza tra l'azione esterna e le altre politiche dell'Unione europea conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea nella versione risultante dal trattato di Lisbona;
 6. ribadisce i principi sotto indicati e chiede alla Commissione di insistere, nelle sue future proposte, sul mantenimento di tali principi, in linea con il senso e le finalità delle disposizioni del trattato di Lisbona e con lo spirito delle deliberazioni della Convenzione:
 - a) il SEAE deve essere composto da funzionari scelti in base al merito, all'esperienza e all'eccellenza, mediante una procedura aperta e trasparente, e provenienti, in proporzione corretta e rispettosa dell'equilibrio geografico, dalla Commissione, dal Consiglio e dai servizi diplomatici nazionali, assicurando che l'AR/VP possa avvalersi pienamente delle loro conoscenze ed esperienze; l'assetto istituzionale del SEAE dovrà inoltre comportare una struttura di genere che rifletta debitamente gli impegni assunti dall'Unione europea per quanto attiene all'integrazione della dimensione di genere nelle varie politiche;
 - b) l'articolazione del SEAE dovrebbe migliorare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea e la sua rappresentanza nelle relazioni esterne, per cui andrebbero immediatamente trasferiti al SEAE soprattutto i servizi che si occupano di relazioni esterne in senso stretto e i funzionari che svolgono compiti direttivi nelle delegazioni dei paesi terzi; nel corso dell'ulteriore sviluppo del SEAE si potrà prendere in considerazione l'opportunità di assegnare al Servizio anche altre funzioni;

Giovedì 22 ottobre 2009

- c) non appare, tuttavia, necessario sottrarre alle Direzioni generali della Commissione tutte le loro competenze in materia di relazioni esterne; specie nei settori in cui la Commissione dispone di poteri di esecuzione, occorre preservare l'integrità delle attuali politiche comunitarie dotate di una dimensione esterna; la Commissione, cercando di evitare duplicazioni, dovrebbe proporre un modello specifico per i dipartimenti interessati;
- d) le unità di gestione delle crisi militari e civili devono essere poste sotto l'autorità dell'AR/VP, anche se la struttura di comando e organizzativa potrebbe differire da quella del personale civile; la condivisione delle analisi di intelligence tra i soggetti che operano in seno al SEAE è di importanza vitale per assistere l'AR/VP nell'espletamento del suo mandato, consistente nel condurre una politica esterna dell'Unione europea che sia coerente, omogenea ed efficace;
- e) le delegazioni della Commissione esistenti in paesi terzi, gli uffici di collegamento del Consiglio e, per quanto possibile, gli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea dovrebbero essere unificati per formare «ambasciate dell'Unione» ed essere diretti da funzionari del SEAE, che risponderebbero all'AR/VP; ciò non deve peraltro ostare al distacco di esperti provenienti dalle Direzioni generali della Commissione chiamati ad operare in tale contesto;
- f) il SEAE deve provvedere a che nelle delegazioni dell'Unione europea figurino persone di collegamento onde garantire la cooperazione con il Parlamento europeo (per esempio per promuovere i contatti parlamentari nei paesi terzi);

7. È convinto che, in quanto servizio sui generis da un punto di vista organizzativo e di bilancio, il SEAE debba essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione, ai fini di una piena trasparenza; ritiene che la decisione relativa all'istituzione del SEAE debba garantire in modo giuridicamente vincolante, tramite i poteri direttivi dell'AR/VP, che il servizio sia soggetto – come stabilito nel trattato di Lisbona – alle decisioni del Consiglio nei settori tradizionali della politica esterna (la PESC e la Politica europea di sicurezza e di difesa) e, nel settore delle relazioni esterne comunitarie, alle deliberazioni del Collegio della Commissari; ritiene che il SEAE dovrebbe essere costituito nel modo seguente:

- a) tutti i dipendenti del SEAE devono avere lo stesso status permanente o temporaneo e gli stessi diritti ed obblighi, indipendentemente dalla loro origine, ad esempio non dovrebbero esserci differenze tra funzionari temporanei e permanenti per quanto riguarda i loro doveri o la loro posizione nell'organigramma; tenuto conto della loro diversità di origine, lo status del personale temporaneo dovrebbe essere disciplinato dalla Statuto dei funzionari dell'Unione europea, a condizione che le autorità del paese d'origine effettuino il loro distacco presso il SEAE nell'interesse del servizio;
- b) i poteri dell'autorità di nomina per il SEAE dovrebbero essere conferiti all'AR/VP, assicurando che le istruzioni di servizio siano emanate conformemente alle competenze derivanti dal trattato e che l'AR/VP decida sulle nomine, le promozioni e la cessazione del personale dal servizio;
- c) nel contesto delle istruzioni derivanti dalle responsabilità definite dai trattati, il personale del SEAE dovrebbe avere una certa indipendenza oggettiva affinché il servizio possa svolgere le sue funzioni in modo ottimale; tale indipendenza potrebbe essere assicurata mediante nomine per un periodo fisso, ad esempio cinque anni, con possibilità di proroga, periodo che potrebbe essere ridotto solo se il collaboratore interessato viola gli obblighi che gli incombono;
- d) per analogia con alcuni precedenti⁽¹⁾, la responsabilità per l'assolvimento delle funzioni dell'autorità che ha il potere di nomina relative alla gestione del personale del SEAE e per l'attuazione delle decisioni dell'AR/VP in materia di nomine, promozioni e proroghe o cessazione dal servizio dovrebbe essere assegnata alla competente Direzione generale della Commissione;

⁽¹⁾ Ad esempio, l'articolo 6 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

Giovedì 22 ottobre 2009

- e) il distacco presso il SEAE di personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali dovrebbe essere considerato parte integrante della carriera professionale presso tali servizi;
- f) la decisione sull'istituzione del SEAE dovrebbe definire la struttura organizzativa del Servizio, e dovrebbe prevedere che l'organigramma sia adottato come parte integrante del bilancio della Commissione (spese amministrative) nell'ambito della procedura annuale di bilancio, consentendo così di organizzare il Servizio in modo strutturato tenendo conto delle sue mutevoli esigenze;
- g) la creazione del SEAE richiede un adattamento dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, secondo quanto previsto al punto 4 e alla parte 2, sezione G dell'Accordo, nel rigoroso rispetto del principio della ripartizione fra spese operative e spese amministrative (articolo 41, paragrafo 2 del regolamento finanziario) ⁽²⁾;
- h) in caso di assenza, l'AR/VP dovrebbe designare un sostituto, scelto di volta in volta alla luce delle funzioni da svolgere in ciascuna occasione;
8. occorre rammentare la necessità che per le future proposte della Commissione volte a modificare il regolamento finanziario e lo statuto del personale si trovi un accordo con il Parlamento; ribadisce la sua determinazione ad esercitare appieno i propri poteri di bilancio in relazione a queste innovazioni istituzionali; sottolinea che il finanziamento del SEAE deve rimanere totalmente sotto il controllo dell'autorità di bilancio conformemente ai trattati;
9. considera che:
- a) il SEAE sia guidato da un Direttore generale responsabile nei confronti dell'AR/VP e che in alcuni casi il Direttore generale possa rappresentare l'AR/VP;
- b) il SEAE sia diviso in un certo numero di direzioni, ognuna delle quali sarebbe responsabile per un settore delle relazioni esterne dell'Unione europea importante dal punto di vista geostrategico, e in altre direzioni competenti per la sicurezza e la difesa, la gestione delle crisi civili, i problemi multilaterali e orizzontali, compresi i diritti umani e le questioni amministrative;
- c) il SEAE strutturi la cooperazione delle Unità paese di Bruxelles con le delegazioni (ambasciate) dell'Unione europea nei paesi terzi nell'ambito di ciascuna Direzione;
- d) non dovrebbe esservi una duplicazione dei servizi esterni in seno al Consiglio o al Consiglio europeo;
- 10) rileva che, se è vero che le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi saranno di complemento alle esistenti rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, vi sono a lungo termine prospettive di miglioramento di efficienza, dato che le future delegazioni dell'Unione europea potrebbero in molti casi farsi carico dei servizi consolari e occuparsi delle questioni concernenti il visto Schengen;
11. ritiene che la decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento del SEAE dovrebbe prevedere altresì che le ambasciate dell'Unione europea in paesi terzi forniscano, laddove necessario e in base alle risorse a loro disposizione, sostegno logistico e amministrativo ai membri di tutte le istituzioni dell'Unione europea;

⁽¹⁾ Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Giovedì 22 ottobre 2009

12. chiede al futuro AR/VP di impegnarsi a informare la commissione affari esteri e la commissione sviluppo del Parlamento in merito alle sue nomine a posti di alto livello in seno al SEAE e ad accordare a dette commissioni la conduzione di audizioni con le persone nominate, se esse decideranno in tal senso, fermo restando che le delegazioni dell'Unione europea formeranno parte integrante del SEAE e che dovranno prendere istruzioni dall'AR/VP, alla cui supervisione saranno soggette, e appartenere dal punto di vista amministrativo alla Commissione; chiede inoltre al futuro AR/VP di impegnarsi a rinegoziare l'accordo interistituzionale⁽¹⁾ vigente con il Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'accesso a informazioni sensibili e altre questioni rilevanti ai fini di una cooperazione interistituzionale ben funzionante;

13. propone che si esamini la misura in cui, laddove necessario, il personale delle ambasciate dell'Unione distaccato dai servizi consolari nazionali possa assumere gradualmente, in aggiunta alle sue attività politiche ed economiche, funzioni consolari per i cittadini di paesi terzi e funzioni attinenti alla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione europea in paesi terzi, come già previsto dall'articolo 20 del trattato CE; propone, inoltre che vengano esaminate le possibilità di cooperazione tra i funzionari del Parlamento e il SEAE;

14. ritiene necessario adoperarsi maggiormente per offrire ai funzionari dell'Unione europea una formazione in materia di relazioni esterne; propone di istituire una Scuola europea di diplomazia che, in stretta cooperazione con gli organi competenti degli Stati membri, fornisca ai funzionari dell'Unione europea e ai funzionari degli Stati membri chiamati ad operare nel settore delle relazioni esterne una preparazione basata su programmi di studi armonizzati e uniformi, comprendenti una formazione adeguata nelle procedure di consolati e legazioni nonché in materia di diplomazia e relazioni esterne, da affiancare alla conoscenza della storia e del funzionamento dell'Unione europea;

15. invita l'AR/VP a elaborare una proposta di decisione sull'organizzazione e il funzionamento del SEAE tenendo conto degli orientamenti esposti nella presente risoluzione; si riserva il diritto di adottare una posizione dettagliata su tale proposta a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea nella versione risultante dal Trattato di Lisbona e di esaminarne gli aspetti finanziari nel corso della procedura di bilancio; raccomanda, tuttavia, che per ogni questione si giunga ad un accordo politico con il Parlamento in una fase precoce per evitare di sprecare tempo prezioso in controversie politiche riguardanti la forma che il SEAE dovrà assumere dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

16. invita la Commissione a dare la sua approvazione alla proposta dell'AR/VP solo quando quest'ultima corrisponderà in ampia misura agli orientamenti espressi nella presente risoluzione o quando una diversa soluzione di compromesso sarà stata raggiunta mediante consenso attraverso contatti interistituzionali con il Parlamento;

17. è determinato a richiedere al Vicepresidente designato della prossima Commissione di prendere posizione sulle questioni sollevate nella presente risoluzione, quando comparirà dinanzi alla commissione competente per l'audizione prevista nel quadro della procedura di nomina della prossima Commissione;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122).

Giovedì 22 ottobre 2009

Preparazione della riunione del Consiglio economico transatlantico e del vertice UE-USA (2 e 3 novembre 2009)

P7_TA(2009)0058

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sul prossimo vertice UE-USA e sulla riunione del Consiglio economico transatlantico

(2010/C 265 E/04)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni dell'8 maggio 2008 sul Consiglio economico transatlantico ⁽¹⁾, del 5 giugno 2008 sul vertice UE-Stati Uniti ⁽²⁾ e del 26 marzo 2009 sullo stato delle relazioni transatlantiche all'indomani delle elezioni negli Stati Uniti ⁽³⁾,
 - visto l'esito del vertice UE-USA tenutosi il 5 aprile 2009 a Praga,
 - viste la relazione sullo stato di avanzamento adottata in occasione della terza riunione del Consiglio economico transatlantico (CET) il 12 dicembre 2008, nonché la dichiarazione congiunta adottata durante la riunione del Dialogo legislativo transatlantico (DLT) nell'aprile 2009 a Praga,
 - visto il rapporto della missione d'inchiesta delle Nazioni Unite sul conflitto di Gaza, guidata dal giudice Goldstone, pubblicato il 15 settembre 2009,
 - vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla proposta di accordo internazionale per mettere a disposizione del Dipartimento del tesoro statunitense dati di messaggeria finanziaria al fine di prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sul vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea plaude all'atteggiamento cooperativo dell'amministrazione statunitense in campo internazionale e a un rafforzamento delle relazioni UE-USA, che costituiscono una pietra angolare delle politiche esterne dell'Unione europea,
- B. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno un ruolo strategico per quanto riguarda le sfide economiche globali, in quanto il loro prodotto interno lordo (PIL) rappresenta più della metà del PIL mondiale, e che i due partner sono legati dal più forte partenariato bilaterale a livello mondiale in materia di commercio e investimenti, il quale copre quasi il 40 % degli scambi commerciali mondiali,
- C. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno interessi politici comuni e una responsabilità congiunta sulla scena politica mondiale nel promuovere la pace, il rispetto dei diritti umani e la stabilità nonché nell'affrontare pericoli e sfide globali quali la proliferazione nucleare, il terrorismo, il cambiamento climatico, la sicurezza energetica, lo sviluppo di economie a basso tasso di carbonio, l'eliminazione della povertà e il conseguimento di altri obiettivi di sviluppo del millennio,
- D. considerando che è necessario che il lavoro del CET continui a perseguire l'obiettivo di realizzare entro il 2015, mediante la riduzione delle barriere al commercio, un mercato transatlantico integrato, che sarà essenziale per il rilancio della crescita economica e per la ripresa,

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0192.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0256.

⁽³⁾ Testi approvati, P6_TA(2009)0193.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2009)0016.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2009)0028.

Giovedì 22 ottobre 2009

- E. considerando, inoltre, che si rende necessaria una leadership congiunta UE-USA per la conclusione positiva del ciclo di Doha sullo sviluppo,
- F. considerando che è importante che il ruolo dei legislatori si rifletta debitamente nell'attività del TEC e che si tenga adeguatamente conto delle priorità del Parlamento europeo,
- G. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti si troveranno a far fronte a un incremento del consumo energetico mondiale e all'obbligo di attuare gli impegni globali che saranno concordati a Copenaghen per contrastare i cambiamenti climatici, e considerando che le nuove norme e misure volte ad aumentare l'efficienza energetica non dovrebbero né erigere nuovi ostacoli al commercio transatlantico né ridurre la sicurezza del materiale fissile,
- H. considerando che con gli strumenti di politica estera forniti dal trattato di Lisbona il ruolo dell'Unione acquisirà maggiore spessore e coerenza sulla scena internazionale,
- I. considerando che la crisi finanziaria ed economica si è rapidamente trasformata in una crisi occupazionale con gravi conseguenze sociali, e considerando che i partner transatlantici condividono la responsabilità di affrontare la dimensione sociale della crisi economica,
- J. considerando che studi recenti, quali il sondaggio del Fondo Marshall tedesco sulle tendenze nelle relazioni transatlantiche condotto nel 2009 (Transatlantic Trends 2009), mostrano un sostegno popolare senza precedenti da parte dei cittadini dell'Unione europea nei confronti dell'amministrazione statunitense, il che fornisce una base per rivitalizzare le relazioni UE-USA,

Vertice UE-USA

1. ribadisce che le relazioni UE-USA costituiscono il partenariato strategico più importante per l'Unione europea e insiste sull'importanza che le amministrazioni dell'Unione europea e statunitense intensifichino il loro dialogo strategico, la cooperazione e il coordinamento nell'affrontare le sfide globali e i conflitti regionali; invita la Commissione a presentare a seguito del prossimo vertice UE-USA una comunicazione per un partenariato strategico UE-USA;
2. invita entrambi i partner a promuovere il rispetto dei diritti umani nel mondo quale componente essenziale delle rispettive politiche; sottolinea la necessità di coordinare strettamente le iniziative diplomatiche a livello di prevenzione e gestione delle crisi; invita l'amministrazione statunitense a ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e ad aderirvi; rinnova la sua richiesta di abolizione della pena capitale; invita il governo degli Stati Uniti a ritornare alla prassi del rispetto integrale delle norme internazionali dello Stato di diritto, ad abbandonare tutte le misure extragiudiziarie e a porre fine all'impunità per le violazioni dei diritti umani;
3. ritiene necessario che al vertice UE-USA entrambe le parti assumano un ruolo guida nell'adempimento degli impegni del G20; invita pertanto ad un coordinamento sul pacchetto di riforma statunitense per il settore finanziario e sulle attuali riforme legislative dell'Unione europea, compresa la struttura di vigilanza finanziaria, ed invita entrambe le parti ad intensificare la cooperazione per quanto riguarda la modernizzazione del FMI;
4. sottolinea l'importanza della cooperazione UE-USA per il conseguimento di un accordo internazionale alla Conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP 15) a Copenaghen nel dicembre 2009, che si basi su dati scientifici e includa un'adeguata assistenza internazionale ai fini del finanziamento di misure di mitigazione del cambiamento climatico e di adeguamento nei paesi in via di sviluppo; esorta la Presidenza dell'Unione europea, in occasione del vertice UE-USA, a cercare un impegno ambizioso degli Stati Uniti nei confronti degli obblighi internazionali del dopo Kyoto e la cooperazione di questi ultimi per la promozione di legami tra il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea e i sistemi di scambio a livello regionale o federale negli Stati Uniti;
5. ribadisce che il trattato di Lisbona renderà necessario un rafforzamento dei meccanismi istituzionali che regolano le relazioni UE-USA, conformemente alla sua summenzionata risoluzione del 26 marzo 2009;
6. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti ad accordarsi, nel prossimo vertice su un partenariato transatlantico rafforzato, per far fronte alle sfide globali comuni, in particolare per quanto riguarda la non proliferazione e il disarmo nucleare, la lotta al terrorismo, il cambiamento climatico, il rispetto dei diritti umani, la reazione alle pandemie e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio; sottolinea che la crisi finanziaria ed economica mondiale non è stata provocata dai paesi in via di sviluppo, eppure sono questi ultimi ad esserne colpiti in modo sproporzionato;

Giovedì 22 ottobre 2009

7. sottolinea l'importanza della NATO in quanto pietra angolare della sicurezza transatlantica; ritiene che i pertinenti sviluppi in questa più ampia struttura di sicurezza dovrebbero essere affrontati dialogando con la Russia e con i paesi membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, al fine di rinnovare un consenso transatlantico sulla sicurezza; sottolinea l'importanza della PESD e il valore di una maggiore capacità di difesa europea per il rafforzamento della sicurezza;
8. plaude a tal riguardo alla decisione della Federazione russa e degli Stati Uniti di condurre negoziati volti alla conclusione di un nuovo accordo generale giuridicamente vincolante in sostituzione del trattato per la riduzione delle armi strategiche (START), che giunge a scadenza nel dicembre 2009, nonché alla firma, il 6 luglio 2009 a Mosca, da parte dei Presidenti Barack Obama e Dmitri Medvedev, di un protocollo di intesa comune su un accordo successivo allo START-1;
9. si felicita per l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti di voler portare avanti la ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT); invita il Consiglio a contribuire concretamente e proattivamente ai preparativi per la prossima conferenza per il riesame del Trattato di non proliferazione (TNP) nel 2010, in stretta cooperazione con gli Stati Uniti e la Russia;
10. sottolinea che le incertezze circa la natura del programma nucleare iraniano mettono a rischio il sistema di non proliferazione e la stabilità della regione e del mondo; appoggia l'obiettivo di accordarsi su una soluzione negoziata con l'Iran, seguendo la duplice strategia del dialogo e delle sanzioni, in coordinamento con altri membri del Consiglio di sicurezza e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;
11. esprime preoccupazione per i recenti esperimenti nucleari condotti dalla Repubblica democratica popolare di Corea e per il rifiuto, da parte di quest'ultima, della risoluzione 1887 (2009) del 24 settembre 2009 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; appoggia tuttavia l'approccio degli Stati Uniti improntato al dialogo bilaterale, nel contesto dei colloqui a sei, per cercare di pervenire alla denuclearizzazione della penisola coreana;
12. prende atto della rinuncia da parte degli Stati Uniti del loro progetto iniziale per uno scudo di difesa antimissile in Europa e prende atto dei loro nuovi progetti; auspica una nuova architettura per la sicurezza globale che veda in particolare la partecipazione dell'Unione europea, degli Stati Uniti, della Russia e della Cina;
13. invita entrambi i partner a promuovere un dialogo a tre con l'America latina, una regione che condivide la visione di democrazia e diritti umani nonché il principio del multilateralismo;
14. ribadisce l'importanza della promozione da parte di entrambi i partner, in uno spirito di fiducia e trasparenza, di un approccio coordinato delle loro politiche nei confronti dell'Iran, dell'Iraq, dell'Afghanistan e del Pakistan; sollecita l'Unione europea, gli Stati Uniti, la NATO e l'ONU ad elaborare un nuovo concetto strategico congiunto che integri tutti gli impegni internazionali, invitando tutti i loro vicini a partecipare a questo sforzo per realizzare la stabilizzazione della regione;
15. ritiene che il primo incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il leader palestinese Mahmoud Abbas, ospitato il 23 settembre 2009 dal Presidente Obama, non abbia risposto alle aspettative; ribadisce che il successo del processo di pace in Medio Oriente è una delle più importanti priorità per l'Unione europea e per gli Stati Uniti e invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a promuovere congiuntamente un intervento attivo da parte del Quartetto nella ricerca di un terreno comune quale base per una soluzione pacifica che abbia come obiettivo la coesistenza di due Stati, con uno Stato palestinese indipendente e sostenibile; invita il vertice a prendere in esame meccanismi possibili per raggiungere il mondo arabo; chiede che venga posta fine alla situazione umanitaria estremamente difficile nella striscia di Gaza; deplora il ruolo di Hamas nella restrizione della libertà personale e dei diritti umani;
16. auspica che, in occasione del vertice, le due parti concordino sul fatto che una conclusione positiva del ciclo di Doha dovrebbe comprendere misure atte a evitare la volatilità dei prezzi agricoli e le carestie alimentari; invita i leader a non dimenticare l'obiettivo finale di sviluppo di detto ciclo e a onorare l'impegno da essi assunto di destinare lo 0,7 % del loro PIL alla cooperazione allo sviluppo; sottolinea la necessità di prendere in considerazione le recenti riforme della politica agricola comune e auspica che alla normativa agricola statunitense (Farm bill) vengano apportati adeguamenti analoghi; richiama l'attenzione sugli sviluppi di questioni precedentemente controverse, come gli ormoni contenuti nelle carni bovine, i polli al cloro e l'autorizzazione di alcuni prodotti geneticamente modificati; confida nel fatto che mediante un dialogo costante si possano affrontare questioni riguardanti i reciproci scambi commerciali di prodotti agricoli prima di adire organismi di composizione delle controversie in seno all'OMC;

Giovedì 22 ottobre 2009

17. prende atto dell'idea di creare un Consiglio transatlantico per l'energia; evidenzia con forza che esso dovrebbe occuparsi unicamente di aspetti della questione che siano chiaramente collegati alla politica estera e di sicurezza e che lo stesso dovrebbe in futuro essere integrato nel Consiglio politico transatlantico (CPT), e che il CET dovrebbe occuparsi della politica energetica generale;

18. accoglie con favore la recente estensione del programma di esenzione dal visto ad altri sette Stati membri dell'Unione europea; esorta tuttavia gli Stati Uniti ad abolire l'obbligo di visto per tutta l'Unione europea e a trattare tutti i cittadini dell'Unione europea in modo paritario e sulla base della piena reciprocità; critica, in quanto passo indietro, la prevista introduzione di oneri amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione del sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio (ESTA) ai cittadini dell'Unione europea e chiede alla Commissione di trattare la questione in via prioritaria con l'amministrazione statunitense, includendo l'opzione di imporre la reciprocità;

19. invita gli Stati Uniti a rendere possibile la piena ed effettiva attuazione dell'accordo UE-USA di prima fase sull'aviazione e dell'accordo UE-USA sulla sicurezza aerea; ricorda sia alla Commissione sia alle autorità statunitensi che la mancata conclusione di un accordo di seconda fase potrebbe condurre alla cancellazione dell'accordo di prima fase da parte di alcuni Stati membri; invita gli Stati Uniti ad evitare qualsiasi misura che possa risultare controproducente ai fini di una cooperazione rafforzata, come le misure sui centri per la manutenzione e le riparazioni all'estero, sulle esenzioni anti-trust e sulla cittadinanza dei vettori aerei menzionati nella risoluzione n. 915 della Camera dei rappresentanti statunitense;

Riunione del Consiglio economico transatlantico e rafforzamento del CET

20. sottolinea che un partenariato transatlantico più stretto ai fini del completamento di un mercato transatlantico entro il 2015, basato sui principi di un'economia sociale di mercato, è uno strumento vitale per dare forma alla globalizzazione e affrontare le crisi economiche e sociali mondiali; ricorda che molte delle barriere non tariffarie al commercio e agli investimenti che il CET è chiamato ad eliminare sono radicate nei deliberati sforzi degli organi legislativi di promuovere obiettivi sociali, sanitari, culturali o ambientali, e quindi non devono essere rimosse senza un atto legislativo corrispondente;

21. chiede alla Commissione di definire una tabella di marcia dettagliata degli ostacoli che attualmente si frappongono a tale obiettivo; ricorda lo studio che il Parlamento ha autorizzato e finanziato nell'ambito del suo bilancio del 2007; si domanda perché nessuno di questi documenti sia stato finora reso disponibile dalla Commissione malgrado le ripetute richieste del Parlamento in tal senso; fissa il 15 novembre 2009 come data finale per la loro pubblicazione;

22. ritiene che la cooperazione transatlantica in materia di efficienza energetica e tecnologia (inclusa l'«energia verde») e in materia di ambiti di regolamentazione energetica possa svolgersi in seno al CET; ribadisce che la cooperazione transatlantica sulla sicurezza energetica dovrebbe costituire una delle questioni centrali da affrontare periodicamente nell'ambito del CPT, la cui creazione è stata proposta dal Parlamento europeo nella sua summenzionata risoluzione del 26 marzo 2009;

23. reputa necessario rendere più responsabile, trasparente e prevedibile la cooperazione economica transatlantica e che i calendari delle riunioni, gli ordini del giorno, le tabelle di marcia e le relazioni sullo stato di avanzamento dovrebbero essere pubblicati periodicamente e immediatamente inseriti in un sito internet; propone di tenere un dibattito annuale sui progressi compiuti relativamente ai temi discussi in seno al CET e sulla struttura di tale organismo;

24. ritiene tuttavia che il CET non dovrebbe trascurare l'impatto sulle attività commerciali delle azioni intraprese dai governi in questo contesto relativamente a questioni quali le norme sulla privacy e sulla protezione dei dati, le specifiche biometriche, la sicurezza aerea, la documentazione di viaggio e lo scambio di informazioni sui passeggeri;

25. invita le autorità statunitensi e la Commissione a intensificare ulteriormente i negoziati volti a trovare soluzioni equilibrate ai problemi riguardanti, ad esempio, le esigenze in materia di sicurezza aerea e la protezione dei dati nel settore del codice di prenotazione (PNR), le revisioni dei controlli di sicurezza negli aeroporti e una più efficace integrazione nei negoziati di Copenaghen e negli accordi ICAO delle misure volte a ridurre l'impatto sul clima dei trasporti aerei transatlantici e internazionali;

Giovedì 22 ottobre 2009

Il ruolo del DLT nel CET

26. invita ancora una volta la leadership dell'Unione europea e degli Stati Uniti, nonché i copresidenti del CET, a tenere conto del ruolo cruciale dei legislatori per il successo di quest'ultimo; sollecita i medesimi a coinvolgere pienamente e direttamente nel CET i rappresentanti del DLT, dal momento che i legislatori condividono con i rispettivi esecutivi la responsabilità di attuare e supervisionare molte delle decisioni del CET;

27. ritiene essenziale garantire che i membri più competenti del Congresso e del Parlamento europeo siano coinvolti nel Dialogo legislativo e nell'attività del CET, onde assicurare che la legislazione non abbia conseguenze non volute per gli scambi commerciali e gli investimenti transatlantici; auspica che il nuovo accordo possa aggiornare e trasformare l'attuale DLT in un'assemblea interparlamentare transatlantica, in base alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua summenzionata risoluzione del 26 marzo 2009;

Il CET e la crisi economica e finanziaria

28. reputa positivo che il CET benefici della consulenza di varie parti interessate, fra cui i rappresentanti dell'imprenditoria, e chiede che un ruolo analogo sia riconosciuto ai rappresentanti sindacali di entrambe le sponde dell'Atlantico, in modo da includere appieno la dimensione sociale; chiede che i capi del Dialogo transatlantico sul lavoro e del futuro Dialogo transatlantico sull'energia siano inclusi nel gruppo dei consulenti; ritiene tuttavia necessario differenziare il loro ruolo consultivo dal ruolo legislativo del Congresso statunitense e del Parlamento europeo;

29. sottolinea il ruolo del CET nel promuovere e garantire una risposta coordinata UE-USA sul piano normativo di fronte alle crisi, in particolare per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi, le infrastrutture dei mercati finanziari (specialmente in relazione ai mercati dei derivati Over-The-Counter (OTC)), i requisiti patrimoniali, i paradisi fiscali e la risoluzione dell'insolvenza transfrontaliera; invita il CET ad esaminare le possibilità di coordinamento e di scambio di migliori prassi sulla politica in materia di remunerazione per le istituzioni finanziarie, assicurando che la remunerazione sia basata su risultati a lungo termine, riducendo in tal modo l'esposizione al rischio;

30. sottolinea che il rischio di una crisi creditizia non è ancora stato superato; sottolinea, a tale proposito, che il coordinamento delle politiche macroeconomiche è essenziale ai fini del conseguimento di una ripresa economica globale sostenibile e del contenimento del crescente livello di disoccupazione;

31. invita il CET ad insistere affinché le autorità statunitensi, nell'attuazione del quadro normativo di Basilea II, tengano presenti le modifiche alle direttive dell'Unione europea sui requisiti patrimoniali; plaude alla proposta del governo statunitense di regolamentare tutti i derivati OTC e al suo lavoro per una camera di compensazione centrale per i prodotti strutturati complessi, e invita il CET ad esaminare un modo di promuovere un approccio coordinato per quanto concerne il trattamento delle classi di attivi e delle società nonché l'equivalenza delle infrastrutture;

32. invita il CET a garantire che le autorità statunitensi si allineino alla proposta di direttiva dell'Unione europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (la direttiva AIFM), in modo da evitare un arbitraggio regolamentare;

33. esorta il CET a trattare la questione delle «istituzioni troppo grandi per andare in fallimento» e sostiene le proposte del G20 di piani d'emergenza sotto forma di «testamenti biologici» per le istituzioni transfrontaliere importanti dal punto di vista sistemico; ritiene che le istituzioni finanziarie importanti dal punto di vista sistemico potrebbero essere soggette a requisiti più rigorosi in materia di divulgazione quali restrizioni alla riservatezza commerciale, nello stesso modo in cui le imprese dominanti possono esserlo nel quadro della politica di concorrenza dell'Unione europea;

34. si associa all'invito del G20 ad accelerare la convergenza dei principi contabili; esorta il CET ad invitare il Financial Accounting Standard Board (FASB) e l'International Accounting Standard Board (IASB) a concordare un'unica serie di principi contabili di alta qualità su scala mondiale e a completare il loro progetto di convergenza entro giugno 2011; sottolinea che lo IASB dovrebbe proseguire le sue riforme in materia di governance;

35. esorta il CET ad insistere affinché le autorità statunitensi si attengano alla loro tabella di marcia che richiede agli utenti statunitensi di applicare i principi contabili internazionali (IFRS); ribadisce la sua richiesta che, fintantoché gli Stati Uniti non adotteranno gli IFRS, la Commissione statunitense di vigilanza sulla Borsa (SEC) riconosca gli IFRS, quali adottati dall'Unione europea, in quanto equivalenti ai Principi di contabilità correntidegli Stati Uniti (US-GAAP), e ciò fino a che non sarà stata presa la decisione che impone agli utenti statunitensi di applicare gli IFRS; sollecita il CET a promuovere l'elaborazione di una ripartizione per paese delle relazioni dei gruppi multinazionali;

Giovedì 22 ottobre 2009

36. auspica che il CET esorti a effettuare modifiche alla vigilanza assicurativa statunitense di modo che l'Unione europea possa riconoscere che il regime di vigilanza delle assicurazioni statunitense è equivalente a quello previsto nel quadro delle condizioni stabilite nella direttiva Solvibilità II; ritiene che l'iniziativa di istituire un Ufficio di assicurazione nazionale migliorerebbe la cooperazione UE-USA; invita il CET a garantire che le autorità statunitensi compiano progressi per quanto riguarda la vigilanza assicurativa a livello federale separando, qualora necessario, le questioni fiscali e di altro tipo dal puro aspetto della vigilanza;

37. plaude all'espansione del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni (GFTEI) e considera promettente il fatto che 87 paesi partecipanti al GFTEI abbiano concordato di adottare lo standard OCSE sulla condivisione delle informazioni fiscali; esorta il CET a garantire che l'Unione europea e gli Stati Uniti mostrino la loro leadership comune a livello mondiale assicurando che gli incentivi necessari, comprese le sanzioni, siano adottati entro il marzo 2010 e ad adottare rapidamente, con tutte le parti, un programma di revisione tra pari per valutare i progressi compiuti, ma ritiene che tale quadro debba essere rafforzato per combattere l'evasione e l'elusione fiscale; sottolinea che l'informazione automatica dovrebbe essere la norma in tutte le questioni fiscali transnazionali;

38. è del parere che lo scambio delle migliori prassi in materia di responsabilità sociale delle imprese tra Stati Uniti e Unione europea avrà un impatto significativo sul comportamento delle imprese a tale riguardo e sul loro positivo impegno nei confronti delle questioni sociali e ambientali; ritiene che la cooperazione normativa dovrebbe tenere conto del rafforzamento del quadro normativo dell'Unione europea per quanto riguarda la direttiva sui requisiti patrimoniali, in particolare le politiche di remunerazione nel settore dei servizi finanziari;

39. plaude alle conclusioni dei leader del G20;

Il CET e la proprietà intellettuale

40. invita la prossima riunione del CET a promuovere una cooperazione strategica transatlantica sulla tutela della proprietà intellettuale nel pieno rispetto dei diritti civili e fondamentali dei cittadini; sottolinea che la diffusione delle tecnologie non deve arrecare pregiudizio al sistema di tutela della proprietà intellettuale che garantisce la capacità di assumere rischi finanziari e imprenditoriali inerenti al processo di innovazione;

41. ricorda al CET che la società dell'informazione è un pilastro fondamentale dello spazio economico transatlantico basato sull'accesso alla conoscenza e su un nuovo modello di protezione e condivisione dei contenuti digitali, nel rispetto della proporzionalità;

Il CET e la protezione dei consumatori

42. invita il CET a promuovere azioni congiunte per assicurare che i paesi terzi, in particolare la Cina, aumentino i loro standard di produzione per ottemperare ai requisiti di sicurezza UE/USA, in particolare relativamente ai giocattoli, e a garantire una rigorosa applicazione, sulle due sponde dell'Atlantico, delle legislazioni in materia di sicurezza riguardanti i prodotti, in particolare i giocattoli, nonché ispezioni nazionali più rigorose;

43. invita la Commissione a mettere a punto, in seno al CET, sistemi di cooperazione transfrontaliera più incisivi ed efficaci per quanto riguarda l'applicazione, al fine di collegare il sistema di allarme dell'Unione europea «RAPEX» sui prodotti di consumo che presentano un grave rischio per i consumatori al sistema di allarme della Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo, ed integrare le attività della Rete di cooperazione per la protezione del consumatore dell'Unione europea con quelle delle autorità statunitensi;

44. propone che il CET approvi l'adozione di uno strumento vincolante di cooperazione che strutturi e faciliti la condivisione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti e lo sviluppo di un programma comune di azioni congiunte;

45. esorta la Commissione ad accelerare, in vista della prossima riunione del CET e del vertice UE-USA, i suoi lavori per un accordo bilaterale di cooperazione, atteso da tempo, destinato ad estendere agli Stati Uniti le sue attività di applicazione nell'ambito del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori⁽¹⁾ e del Safe Web Act statunitense;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

Giovedì 22 ottobre 2009

46. invita la Commissione a lavorare con le controparti statunitensi per consentire al CET di esaminare modi per promuovere la protezione del consumatore rispettando debitamente i diritti digitali di quest'ultimo, nonché a collaborare per quanto riguarda le norme sui prodotti difettosi;

Commercio bilaterale - questioni doganali, vigilanza dei mercati e sicurezza commerciale

47. invita il CET a promuovere il rafforzamento della cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato dell'Unione europea e degli Stati Uniti, in modo da evitare che i prodotti pericolosi, in particolare i giocattoli pericolosi, raggiungano i consumatori;

48. invita il CET a dar voce alle preoccupazioni dell'Unione europea sulla misura legislativa unilaterale statunitense riguardante la scansione del 100 % dei container marittimi diretti verso gli Stati Uniti, quale adottata dal Congresso statunitense; ritiene che il CET potrebbe organizzare, a Bruxelles e a Washington, utili seminari sulla questione della scansione della totalità dei container, per favorire una migliore comprensione tra i legislatori dell'Unione europea e degli Stati Uniti, e promuovere una rapida soluzione al problema che sia reciprocamente accettabile; invita la Commissione a valutare, in vista della prossima riunione del CET, i costi potenziali di detta misura per le imprese e l'economia dell'Unione europea nonché il potenziale impatto sulle operazioni di dogana;

49. è deciso a continuare ad invitare l'Assemblea legislativa statunitense – ed esorta la Commissione a fare altrettanto in seno al CET – a riconsiderare l'obbligo della scansione del 100 % dei container e a sviluppare una cooperazione con gli Stati Uniti basata sulla gestione del rischio, compreso il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale UE-USA, conformemente al Quadro normativo SAFE dell'Organizzazione dogale mondiale;

Riconoscimento reciproco e standardizzazione

50. chiede alla Commissione di proseguire, in vista della prossima riunione del CET, l'approvazione formale delle procedure per il riconoscimento reciproco delle dichiarazioni di conformità quanto ai prodotti soggetti a test obbligatori da parte di terzi, in particolare per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le apparecchiature elettriche, così come di insistere sul riconoscimento reciproco delle unità di misura legali, in particolare l'accettazione dell'etichettatura esclusiva nel sistema metrico decimale dei prodotti dell'Unione europea negli Stati Uniti, nonché di esaminare la normalizzazione con le autorità statunitensi, di organizzare tavole rotonde sulle norme concentrandosi su soluzioni innovative e di procedere a un coordinamento a livello internazionale;

Questioni ambientali e di salute pubblica

51. ritiene della massima importanza procedere a un dialogo in seno al CET sui nuovi prodotti alimentari e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie nella produzione alimentare; sottolinea la preoccupazione per quanto riguarda la clonazione nell'allevamento di animali;

52. si compiace del fatto che il governo degli Stati Uniti abbia riconosciuto la necessità di procedere a una riforma della sua legge sul controllo delle sostanze tossiche; invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a cooperare in modo da stabilire un sistema di regolamentazione negli Stati Uniti che porti a un livello di protezione compatibile con REACH;

Energia, industria e scienza

53. invita a cooperare in seno al CET su tutte le questioni riguardanti il contesto normativo applicabile alle industrie, seguendo l'approccio del quadro fondamentale per la piccola impresa - pensare anzitutto in piccolo (Small business act - thinking small first) dell'Unione europea in sede di esame della legislazione avente un impatto transatlantico;

54. incoraggia il CET a sviluppare la cooperazione verso una strategia energetica comune, che sostenga la diversificazione e promuova un'economia ecoefficace, in modo da aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, e incoraggia il CET a contribuire alla definizione di criteri di sostenibilità convergenti per i biocarburanti;

55. esorta il CET a stimolare la cooperazione nella ricerca in modo da sfruttare più efficacemente il potenziale dell'accordo UE-USA ampliato sulla scienza e la tecnologia;

Giovedì 22 ottobre 2009

Commercio internazionale

56. ritiene che l'accesso al mercato dei paesi terzi sia una questione di preoccupazione comune che riveste interesse tanto per l'Unione europea quanto per gli Stati Uniti; è convinto che il CET possa svolgere un ruolo importante nel promuovere un approccio comune da parte dell'Unione europea e degli Stati Uniti nelle loro relazioni commerciali con i paesi terzi; invita il CET ad attivarsi per un approccio comune maggiore ai nuovi accordi di libero scambio da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea, in vista di un'armonizzazione di detti accordi, che includa norme sociali e ambientali;

57. invita il CET ad occuparsi del quadro giuridico e delle norme tecniche in modo da porre rimedio alle disposizioni giuridiche non chiare e, in tale ambito, a considerare le questioni dei contratti, dei dazi e della sicurezza giuridica negli Stati Uniti;

Cooperazione giudiziaria e di polizia, visti

58. auspica che la riunione ministeriale UE-USA, prevista per il 28 ottobre 2009 a Washington-DC, adotti una dichiarazione congiunta sulla cooperazione giudiziaria e di polizia, che copra in particolare la cybersicurezza;

59. rammenta la sua determinazione a combattere il terrorismo e la sua ferma convinzione che è necessario trovare un giusto equilibrio tra misure di sicurezza e tutela delle libertà civili e dei diritti fondamentali, assicurando al contempo il massimo rispetto della vita privata e la protezione dei dati; ribadisce che la necessità e la proporzionalità sono principi fondamentali senza i quali la lotta contro il terrorismo non sarà mai efficace;

60. è convinto che sia necessario un solido quadro giuridico e politico per una cooperazione forte tra l'Unione europea e gli Stati Uniti in materia di giustizia, libertà e sicurezza e che un partenariato rafforzato che includa la dimensione parlamentare e democratica sia essenziale per far fronte in modo efficace alle sfide comuni come la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata nel rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia, la gestione dell'immigrazione e la tutela del diritto di richiedere asilo, come pure la promozione della circolazione senza obbligo di visto di tutti i cittadini in buona fede tra le due aree;

61. ricorda, a tale riguardo, che l'Unione europea è fondata sullo Stato di diritto e che gli eventuali trasferimenti di dati personali europei verso paesi terzi a fini di sicurezza dovrebbero avvenire nel rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti della difesa ed essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati a livello nazionale ed europeo;

62. ricorda che, nel quadro transatlantico dell'accordo UE-USA in materia di assistenza giuridica, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, l'articolo 4 prevede l'accesso a dati finanziari mirati, su richiesta, tramite le autorità statali nazionali e che tale accordo potrebbe costituire una base giuridica più sicura per il trasferimento dei dati SWIFT rispetto all'accordo provvisorio proposto;

63. sottolinea che è attualmente in corso di negoziato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti un accordo interinale sul trasferimento di tali dati che sarebbe valido per un periodo intermedio limitato a dodici mesi da una clausola provvisoria e che un nuovo accordo, negoziato con riserva della procedura da seguire nel quadro del trattato di Lisbona, dovrà coinvolgere pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e garantire che le condizioni esposte nel paragrafo 3 della sua summenzionata risoluzione del 17 settembre 2009 siano rispettate;

*

* *

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Congresso degli Stati Uniti d'America, ai copresidenti del Dialogo legislativo transatlantico, ai copresidenti e al segretariato del Consiglio economico transatlantico.

Giovedì 22 ottobre 2009

Guinea

P7_TA(2009)0059

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla situazione in Guinea

(2010/C 265 E/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il comunicato emesso il 13 ottobre 2009 a Abuja (Nigeria) dal Gruppo internazionale di Contatto per la Guinea (GIC-G),
 - vista la perdurante instabilità nella regione del fiume Mano che traumatizza la popolazione locale,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla Guinea,
 - vista la dichiarazione rilasciata dalla Presidenza a nome dell'Unione europea il 29 settembre 2009 in merito alle violenze perpetrate a Conakry (Repubblica di Guinea),
 - vista la discussione svoltasi in seno al Parlamento il 7 ottobre 2009,
 - visto l'articolo 122 del suo regolamento,
- A. considerando che, il 23 dicembre 2008, una giunta militare guidata dal capitano Moussa Dadis Camara ha preso il potere in seguito alla morte del presidente Lansana Conté,
- B. considerando che la repressione di una manifestazione pacifica dell'opposizione organizzata il 28 settembre 2009, nel giorno dell'anniversario del referendum che ha dato l'indipendenza al paese, ha causato, secondo le fonti, tra i cento e i duecento morti (i militari hanno recuperato molti cadaveri per impedirne il censimento lasciando le famiglie nell'impossibilità di fare il lutto dei loro cari) e più di mille feriti a colpi di arma fuoco o di taglio (baionetta), cui si aggiungono i numerosi casi di stupro registrati,
- C. considerando che alcuni esponenti dell'opposizione sono stati percossi, feriti e arrestati, che i giornalisti critici nei confronti del regime sono perseguitati e che la giunta sta creando un rischio reale di conflitto etnico,
- D. considerando che esistono testimonianze raccapriccianti secondo cui i soldati avrebbero utilizzato il calcio dei loro fucili, o anche delle baionette, per violentare alcune donne, mentre altre venivano spogliate e private della loro dignità prima di essere umiliate e violentate in pubblico da parte delle forze di sicurezza,
- E. considerando che gli atti di violenza contro le donne costituiscono crimini di guerra, oltre che crimini contro l'umanità, e che tutti gli autori degli atti in questione dovrebbero essere assicurati alla giustizia per porre fine alla loro impunità,
- F. considerando che gli articoli 8 e 9 dell'accordo di Cotonou, cui la Guinea ha aderito, impongono il rispetto dei diritti umani e della democrazia,
- G. considerando che il 27 luglio 2009 è stata fissata una tabella di marcia volta a garantire la transizione democratica, conformemente all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou,

Giovedì 22 ottobre 2009

- H. considerando che i membri della giunta appartenenti al partito del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (Conseil national pour la démocratie et le développement) si erano impegnati a organizzare elezioni libere quanto prima e a non candidarsi a tali elezioni,
- I. considerando che il procuratore della Corte penale internazionale (CPI) ha appena avviato un'indagine preliminare sulla situazione in Guinea per verificare se siano stati commessi reati che rientrano nella sfera di competenza della CPI,
- J. considerando che la maniera irresponsabile in cui sono state utilizzate le forze armate a fini repressivi nei confronti della popolazione delegittima la giunta militare in quanto organo incaricato di organizzare la transizione verso la democrazia attraverso elezioni libere e giuste,
- K. considerando che la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione africana hanno preso posizione e che il presidente del Burkina Faso, Blaise Compaoré, è stato nominato come mediatore,
- L. considerando che il Gruppo internazionale di Contatto per la Guinea (GIC-G), composto da diplomatici dell'ECOWAS, delle Nazioni Unite, dell'Unione africana e dell'Unione europea, oltre che da rappresentanti delle organizzazioni internazionali di vigilanza in materia di diritti umani, si è recato in Guinea e ha presentato una relazione sulla visita,
- M. considerando che l'Unione europea e la Guinea hanno firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca nel dicembre 2008 ⁽¹⁾, ovvero pochi giorni prima del colpo di Stato che ha portato il capitano Dadis Camara al potere, e che il primo versamento a titolo di tale accordo è previsto per il 30 novembre 2009,
- N. considerando che l'ultimatum rivolto dall'Unione africana al capitano Dadis Camara per intimargli di rinnovare il proprio impegno a non presentarsi alle prossime elezioni presidenziali è scaduto,
- O. considerando che l'ECOWAS ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché invii in Guinea una forza neutrale che protegga la popolazione e gli oppositori e che il GIC-G ha esortato a imporre alla Guinea un embargo totale sulle armi,
- P. considerando che le risorse minerarie presenti in quantità rilevanti in Guinea offrono potenzialità di sviluppo; che secondo la classifica stilata da Transparency International la Guinea è uno dei paesi africani più corrotti,
1. condanna la repressione violenta e omicida nei confronti di manifestanti non armati e presenta le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime;
 2. condanna tutti gli atti di violenza sessuale a danno di donne e ragazze, chiede di istituire un'assistenza medica e psicologica per le vittime di stupro e invita la Commissione ad avviare con urgenza programmi specifici per la riabilitazione delle donne che hanno subito una violenza in Guinea;
 3. plaude al comunicato emesso dal GIC-G in seguito alla riunione sulla crisi in Guinea tenutasi il 12 ottobre 2009 ad Abuja, nel quale il gruppo chiede alla giunta militare di liberare tutte le persone detenute arbitrariamente, in particolare quelle arrestate nel contesto degli avvenimenti del 28 settembre 2009 a Conakry, e le intima di fissare, entro sabato 17 ottobre 2009, le modalità per garantire l'esclusione dei membri della summenzionata giunta dalle elezioni presidenziali previste per il gennaio 2010;

⁽¹⁾ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 (GU L 156 del 19.6.2009, pag. 40).

Giovedì 22 ottobre 2009

4. si compiace dell'istituzione, da parte delle Nazioni Unite, di una commissione d'inchiesta internazionale indipendente incaricata di stabilire le responsabilità nel massacro e dell'avvio, da parte della CPI, di un'indagine preliminare finalizzata a porre fine alla situazione di impunità;
 5. chiede che siano adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei testimoni e dei membri delle famiglie delle vittime che saranno ascoltati dalla commissione d'inchiesta internazionale;
 6. chiede alla giunta al potere di rispettare i diritti alla libertà di opinione, di espressione e di associazione, in particolare il diritto a riunirsi pacificamente, sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
 7. ritiene che solo un governo frutto di elezioni libere ed eque sia legittimo e capace di tutelare gli interessi del paese a lungo termine,
 8. auspica l'instaurazione di un governo di transizione, composto anche dai principali partiti dell'opposizione, incaricato di preparare le elezioni presidenziali e legislative;
 9. chiede al Consiglio di adottare le misure appropriate di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e di valutare le possibilità di dare seguito alla richiesta dell'ECOWAS organizzando una missione di sostegno a una forza africana incaricata di proteggere la popolazione, in modo da fornire a tale forza i mezzi necessari per realizzare la propria missione, e una missione civile più a lungo termine che contribuisca all'organizzazione delle forze di sicurezza;
 10. invita l'Unione africana, in collaborazione con l'ECOWAS, a imporre sanzioni severe al personale della giunta militare e a organizzare, in parallelo, un dialogo nazionale nel quadro di una commissione «verità e riconciliazione»;
 11. invita tutti gli Stati a sospendere, conformemente alla posizione presa dal GIC-G, non solo le forniture di armi e munizioni destinate all'esercito e ai servizi di polizia ma anche quelle di tutti gli altri strumenti che potrebbero essere utilizzati dalle forze di sicurezza della Guinea per perpetrare violazioni dei diritti umani;
 12. deplora il fatto che le aziende cinesi, sia statali che private, che investono in Guinea siano praticamente indifferenti nei confronti dei diritti fondamentali dei cittadini di tale paese;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, agli organi competenti dell'Unione africana e dell'ECOWAS nonché alla giunta al potere nella Repubblica di Guinea.
-

Giovedì 22 ottobre 2009

Iran

P7_TA(2009)0060

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sull'Iran

(2010/C 265 E/06)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle concernenti i diritti umani,
 - viste le dichiarazioni della Presidenza dell'Unione europea, dell'Alto Rappresentante per la PESC, dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea, dei Capi di Stato e di governo del G8, del Consiglio europeo e del Presidente del Parlamento europeo in merito alla repressione delle manifestazioni durante i disordini del giugno 2009 successivi alle elezioni in Iran,
 - vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 23 settembre 2009, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,
 - vista la dichiarazione del suo Presidente del 9 ottobre 2009, che ha ribadito l'impegno del Parlamento a favore dell'abolizione universale della pena di morte e ha denunciato in particolare la condanna alla pena capitale per reati minori e le imminenti esecuzioni in Iran,
 - vista la dichiarazione della Presidenza del 13 ottobre 2009 sull'esecuzione di Behnoud Shojaee in Iran,
 - vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 20 settembre 2009, che condanna il fatto che il Presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad abbia ripetutamente negato l'Olocausto e il diritto dello Stato di Israele di esistere,
 - vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 18 ottobre 2009, che condanna l'attentato suicida commesso nella provincia iraniana del Sistan-Balucistan, che ha provocato la morte di almeno 42 persone,
 - viste le risoluzioni 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007 e 63/168 del 18 dicembre 2008, concernente una moratoria dell'applicazione della pena di morte,
 - visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e la Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui la Repubblica islamica dell'Iran è parte,
 - visto l'articolo 122 del suo regolamento,
- A. considerando che la situazione generale dei diritti umani in Iran ha continuato a deteriorarsi, soprattutto dalle elezioni presidenziali del giugno 2009,
- B. considerando che l'Iran è il paese con il maggior numero di esecuzioni, dopo la Cina, che il loro numero è quadruplicato da quando il Presidente Mahmoud Ahmadinejad ha assunto il potere nel 2005 e che l'Iran ha la triste caratteristica di essere l'unico paese al mondo in cui vengono ancora giustiziati minori colpevoli di reati; considerando che, in base alle notizie fornite da avvocati specializzati nei diritti umani, in Iran sono detenuti nel braccio della morte almeno 140 minorenni autori di reati,

Giovedì 22 ottobre 2009

- C. considerando che Behnoud Shojaee è stato impiccato l'11 ottobre 2009 malgrado i pressanti appelli lanciati a livello nazionale e internazionale per risparmiargli la vita, divenendo la terza persona giustiziata dagli inizi del 2009 per reati commessi quando era minorenni, dopo Delara Darabi e Molla Gol Hassan, e che i minorenni autori di reati, Safar Angooti e Abbas Hosseini, rischiano di essere giustiziati a breve,
- D. considerando che la tortura e il maltrattamento dei prigionieri, la privazione del sonno, la segregazione in isolamento, la detenzione clandestina, l'applicazione di trattamenti crudeli, inumani e degradanti e l'impunità degli agenti dello Stato continuano ad essere prassi diffusa,
- E. considerando che è aumentata la repressione violenta contro gli oppositori politici, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, i blogger, gli insegnanti, gli intellettuali, i docenti universitari, gli omosessuali, le donne, gli studenti, i sindacalisti e le persone che appartengono a minoranze religiose, etniche e linguistiche,
- F. considerando che sette leader di religione Baha'i continuano ad essere detenuti unicamente a causa del loro credo religioso,
- G. considerando che il 4 agosto 2009 il Presidente Mahmoud Ahmadinejad è stato ufficialmente confermato per un secondo mandato dopo essere stato dichiarato vincitore delle elezioni del 12 giugno 2009, mentre i candidati avversari, Mir-Hossein Moussavi e Mehdi Karrubi, così come numerosi osservatori, hanno accusato le autorità di falsificazioni su vasta scala dei risultati elettorali,
- H. considerando che nelle settimane e nei mesi successivi alle elezioni decine di migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade, che i morti sono stati circa 150 e che i dimostranti arrestati sono stati più di un migliaio,
- I. considerando che continuano i processi di massa che, in base alle notizie, riguardano 140 sostenitori dell'opposizione, fra cui riformatori di spicco e attivisti accusati di reati che vanno dall'insurrezione allo spionaggio e al tentativo di rovesciare i governanti del paese,
- J. considerando che in relazione alle proteste sono state condannate a morte quattro persone in carcere sin dal mese di aprile, ossia da ben prima delle manifestazioni successive alle elezioni,
- K. considerando che, in base a quanto riferito da organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani, decine di reporter, fotografi e blogger hanno lasciato l'Iran o cercano di abbandonare il paese, che a migliaia hanno perso il lavoro, che nelle ultime settimane le autorità hanno chiuso vari quotidiani e che le autorità iraniane trattengono ancora, stando alle notizie, 19 giornalisti e 5 blogger,
1. esprime seri dubbi circa l'esattezza dei risultati delle elezioni che hanno confermato per un secondo mandato il Presidente Mahmoud Ahmadinejad pur in presenza di forti indicazioni di brogli elettorali su vasta scala, e ritiene che la credibilità del Presidente iraniano sia stata gravemente compromessa;
 2. rende omaggio al coraggio di tutti gli iraniani, uomini e donne, che difendono le loro libertà fondamentali e i principi democratici ed esprimono il desiderio di vivere in una società libera da repressioni e intimidazioni; rende omaggio in modo particolare alle donne iraniane che hanno avuto un ruolo cruciale nelle manifestazioni di giugno successive alle elezioni, segnatamente a Nada Agha Soltan, che è diventata un simbolo della repressione violenta, e a Shadi Sadr, attivista impegnata per i diritti umani, arrestata il 15 luglio 2009 per aver parlato pubblicamente delle violazioni dei diritti umani dei detenuti perpetrate nelle carceri dopo le discusse elezioni presidenziali iraniane;
 3. condanna il ricorso generalizzato ed eccessivo alla forza, agli arresti arbitrari e a quanto pare alla tortura nella repressione delle proteste concernenti le controverse elezioni presidenziali iraniane; invita il governo iraniano a rispettare i diritti civili e politici fondamentali, in particolare il diritto alla libertà di espressione, e chiede la liberazione incondizionata di tutti i dimostranti pacifici e di tutte le persone - studenti, professori universitari, attivisti, giornalisti, difensori dei diritti umani - arrestate nel più ampio contesto dei recenti disordini;

Giovedì 22 ottobre 2009

4. invita le autorità iraniane a garantire al Comitato internazionale della Croce Rossa l'accesso a tutti i prigionieri, senza distinzioni, e a permettere alle organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani di seguire la situazione nel paese;
 5. sollecita le autorità iraniane a eliminare, di diritto e di fatto, tutte le forme di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, a rispettare le procedure previste dalla legge e a porre fine all'impunità per le violazioni dei diritti dell'uomo;
 6. condanna l'attentato dinamitardo suicida verificatosi il 17 ottobre 2009 nella provincia del Sistan-Balucistan, che ha provocato la morte e il ferimento di decine di persone; esprime il timore che questo attentato suicida possa essere legato alla repressione delle minoranze etniche e religiose che vivono nella provincia; condanna l'uso del terrorismo quale mezzo per risolvere controversie politiche;
 7. rinnova il proprio appello alle autorità iraniane affinché onorino l'obbligo del governo di rispettare le minoranze religiose e liberino immediatamente i leader Baha'i Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli e Vahid Tizfahm;
 8. invita nuovamente le autorità iraniane ad abolire completamente la pena di morte e a decretare nel frattempo una moratoria delle esecuzioni, come richiesto dalle risoluzioni 62/149 e 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
 9. condanna fermamente le sentenze capitali e le esecuzioni in Iran, in particolare quelle pronunciate o eseguite contro delinquenti giovanili o minorenni, e protesta con veemenza contro l'esecuzione di Behnoud Shojaee, avvenuta in Iran l'11 ottobre 2009; sollecita le autorità iraniane a rispettare le garanzie giuridiche riconosciute a livello internazionale per quanto riguarda i minori, quali l'ICCPR e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e in particolare a non giustiziare Safar Angooti e Abbas Hosseini;
 10. raccomanda che l'Alto commissario per i diritti umani nomini un inviato speciale per vigilare sulla situazione dei detenuti politici e accertarsi che le autorità iraniane rispettino le norme internazionali in materia di procedure giudiziarie nonché i loro obblighi giuridici relativamente ai diritti umani;
 11. deplora la sistematica restrizione della libertà d'informazione ottenuta bloccando i siti web, vietando loro di coprire manifestazioni non autorizzate e introducendo nuove restrizioni che impongono ai giornalisti di ottenere un permesso prima di poter riferire in merito a qualsiasi fatto;
 12. invita le autorità iraniane a cessare di perseguire i giornalisti che lavorano per mezzi d'informazione internazionali e sollecita, in particolare, la liberazione immediata di Fariba Pajooh, giovane giornalista irano-canadese e nota blogger, arrestata nella sua casa di Teheran il 24 agosto 2009;
 13. condanna il fatto che il 2 ottobre 2009 sia stato impedito ad Abdolfattah Soltani, attivista impegnato per i diritti umani, di recarsi da Teheran in Germania per ritirare il premio per i diritti umani della città di Norimberga;
 14. invita la Commissione a istituire una delegazione dell'Unione europea a Teheran al fine di promuovere e rafforzare il dialogo con le autorità e la società civile del paese e di intensificare la cooperazione, in particolare per quanto riguarda l'aiuto ai profughi e la lotta contro il traffico di stupefacenti;
 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.
-

Giovedì 22 ottobre 2009

Sri Lanka

P7_TA(2009)0061

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sullo Sri Lanka

(2010/C 265 E/07)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni del 18 maggio 2000 ⁽¹⁾, del 14 marzo 2002 ⁽²⁾ e del 20 novembre 2003 ⁽³⁾ sullo Sri Lanka, del 13 gennaio 2005 ⁽⁴⁾ sulla catastrofe provocata dallo tsunami nell'Oceano indiano, del 18 maggio 2006 ⁽⁵⁾ sulla situazione nello Sri Lanka e del 5 febbraio 2009 ⁽⁶⁾ sullo Sri Lanka,
 - viste le lettere aperte del Commissario europeo per le relazioni esterne del 16 giugno 2009 e del 21 settembre 2009 sulla situazione nello Sri Lanka,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 sullo Sri Lanka,
 - visto l'articolo 122 del suo regolamento,
- A. considerando che tutti i territori al Nord dello Sri Lanka, precedentemente occupati dalle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), sono stati ripresi,
- B. considerando che 25 anni di conflitto, conclusosi con la sconfitta delle LTTE nel 2009, hanno causato oltre 90 000 morti,
- C. considerando che, in seguito alla fine del conflitto, oltre 250 000 civili Tamil sono detenuti nei campi per essere monitorati e reinsediati, campi in cui esistono gravi preoccupazioni in merito al sovraffollamento, un inadeguato accesso all'acqua potabile, alle misure sanitarie e agli impianti medici, e dove essi non godono della libertà di circolazione,
- D. considerando che il governo dello Sri Lanka nega un adeguato accesso ai campi alle organizzazioni umanitarie e per i diritti umani,
- E. considerando che la comunità internazionale deve continuare a fornire aiuti umanitari compreso personale qualificato,
- F. considerato che il governo dello Sri Lanka deve essere generoso e proattivo nell'affrontare le preoccupazioni e gli interessi dei suoi cittadini Tamil e attuare rapidamente ed appieno la 13^a modifica alla Costituzione dello Sri Lanka nonché ulteriori e significative misure di devoluzione, affinché anche le popolazioni Tamil considerino la disfatta delle LTTE come una liberazione,
- G. considerando che la situazione dei diritti umani difficilmente migliorerà senza la partecipazione degli osservatori internazionali permanenti, in particolare di organizzazioni come il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR),
- H. considerando che numerosi giornalisti che si sono occupati del conflitto e della situazione post-bellica nello Sri Lanka hanno subito violenze ed intimidazioni,

⁽¹⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 278.

⁽²⁾ GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 613.

⁽³⁾ GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 527.

⁽⁴⁾ GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 147.

⁽⁵⁾ GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 384.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P6_TA(2009)0054.

Giovedì 22 ottobre 2009

- I. considerando che la ripresa economica dello Sri Lanka dipenderà sostanzialmente dagli investimenti esteri diretti nonché dal costante sostegno dell'Unione europea,
- J. considerando che ampie regioni delle precedenti zone di conflitto sono contaminate da mine antipersona e da altri residuati bellici,
 1. deplora profondamente il fatto che oltre 250 000 persone siano tuttora detenute nei campi e chiede al governo dello Sri Lanka di compiere tutti i passi necessari per organizzare un rapido rientro di coloro i quali sono detenuti nonché una rapida consegna ad essi degli aiuti umanitari, in linea con l'obbligo di proteggere tutte le persone rientranti nella sua giurisdizione; sottolinea la necessità di dare al CICR e alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite un ruolo fondamentale in tale processo;
 2. sollecita le autorità dello Sri Lanka a consentire il libero accesso delle organizzazioni umanitarie ai campi onde fornire a coloro i quali sono detenuti la necessaria assistenza umanitaria soprattutto in vista dell'imminente arrivo delle piogge monsoniche nel nord del paese;
 3. esorta la società globale a continuare a fornire patrocinio umanitario al fine di contribuire ad una pace duratura ed invita i donatori internazionali a collegare il finanziamento destinato ai campi al rispetto degli impegni in materia di reinsediamento e ad attuare un programma limitato nel tempo di assistenza ai campi;
 4. invita tutti i leader Tamil ad impegnarsi seriamente per una soluzione politica e a rinunciare al terrorismo e alla violenza una volta per tutte;
 5. insiste affinché il governo dello Sri Lanka sia soggetto all'obbligo di applicare gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo nel perseguire i membri delle LTTE;
 6. riconosce lo sviluppo da parte dello Sri Lanka di un Piano Nazionale di azione per la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo;
 7. invita il governo dello Sri Lanka ad accelerare i piani per la riconciliazione e la devoluzione a livello regionale inclusi nella costituzione del paese;
 8. esorta il governo dello Sri Lanka ad arrestare la repressione dei media a titolo della normativa antiterrorismo e a consentire la libertà di stampa e lo invita, ora che il conflitto è cessato, a rivedere la sua legislazione antiterrorismo e infine a garantire indagini complete, aperte e trasparenti di ogni presunta violazione della libertà di stampa;
 9. esorta il governo a riservare un'ulteriore e maggiore attenzione all'eliminazione delle mine terrestri, la presenza delle quali presenta un grave ostacolo al ripristino e alla ripresa economica; a tale fine invita il governo dello Sri Lanka a compiere l'assai positivo passo di aderire al trattato di Ottawa (la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione) ed esorta in particolare la Commissione a sponsorizzare ulteriore sostegno per interventi urgenti di eliminazione delle mine nello Sri Lanka;
 10. si compiace della presentazione della legge sull'assistenza e la protezione alle vittime e ai testimoni che si trova attualmente in seconda lettura nel parlamento dello Sri Lanka;
 11. prende atto dello svolgimento di elezioni locali nel nord dello Sri Lanka;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale del Commonwealth britannico, al Comitato internazionale della Croce Rossa, all'Osservatorio dei diritti dell'uomo, alla Campagna internazionale per il bando delle mine terrestri nonché al governo dello Sri Lanka e a tutti gli altri paesi membri dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale.

Martedì 20 ottobre 2009

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

Richiesta di revoca dell'immunità di Marek Siwiec

P7_TA(2009)0050

**Decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla richiesta di revoca dell'immunità di
Marek Siwiec (2009/2067(IMM))**

(2010/C 265 E/08)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marek Siwiec, trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, in data 27 settembre 2006, e comunicata in seduta plenaria il 10 aprile 2008,
- avendo ascoltato Marek Siwiec, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997,
- visto l'articolo 7 ter, paragrafo 1, della legge polacca sull'esercizio del mandato di deputato o senatore, del 9 maggio 1996,
- visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A7-0030/2009),

A. considerando l'azione privata avviata in giudizio nei confronti di Marek Siwiec,

⁽¹⁾ Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

Martedì 20 ottobre 2009

B. considerando che il momento scelto per l'avvio del procedimento giudiziario, ovvero una campagna elettorale che si svolge tre anni dopo il presunto reato, e le finalità prettamente politiche della persona promotrice dell'azione legale - come risulta in particolare dai documenti trasmessi al Presidente del Parlamento da tale persona e dalle sue affermazioni secondo le quali lo stesso sostiene di agire per conto dei cittadini che in generale si oppongono all'esercizio di un'attività pubblica da parte di Marek Siwiec - sembrano indicare che l'avvio del procedimento penale in questione costituisca un *fumus persecutionis*, in quanto esistono validi motivi per ritenere che le accuse all'on. Siwiec siano state mosse da un oppositore politico con l'obiettivo principale di danneggiare la sua attività di deputato al Parlamento europeo,

1. decide di non revocare l'immunità di Marek Siwiec;

 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia.
-

Martedì 20 ottobre 2009

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) *

P7_TA(2009)0030

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte della Comunità europea e all'esercizio dei suoi diritti e obblighi (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

(2010/C 265 E/09)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0326),
 - visti l'articolo 175, paragrafo 1, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0092/2009),
 - visti l'articolo 55, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0026/2009),
1. approva l'adesione allo Statuto;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune *

P7_TA(2009)0031

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

(2010/C 265 E/10)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0377),

Martedì 20 ottobre 2009

- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0134/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0018/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Delega dei compiti di analisi in laboratorio *

P7_TA(2009)0032

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))

(2010/C 265 E/11)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0424),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0160/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0017/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 20 ottobre 2009

Riduzione delle aliquote d'accisa a Madera e nelle Azzorre *

P7_TA(2009)0033

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(2010/C 265 E/12)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0259),
 - visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0104/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0039/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) *I**

P7_TA(2009)0034

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

(2010/C 265 E/13)

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0129),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0102/2009),
- visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

- visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0024/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Apparecchi a gas (versione codificata) *I**

P7_TA(2009)0035

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

(2010/C 265 E/14)

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0633),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0393/2007),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0025/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

Fornitura di servizi di media audiovisivi (versione codificata) *I**

P7_TA(2009)0036

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

(2010/C 265 E/15)

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0185),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0041/2009),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0029/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

Protezione dei lavoratori contro l'amianto (versione codificata) *I**

P7_TA(2009)0037

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

(2010/C 265 E/16)

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0071),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0206/2009),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0033/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

Controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi (versione codificata) *

P7_TA(2009)0038

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata)
(COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

(2010/C 265 E/17)

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0873),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0033/2009),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0028/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

Rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole (versione codificata) *

P7_TA(2009)0039

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (versione codificata) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))

(2010/C 265 E/18)

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0125),
 - visto l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0005/2009),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0031/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

Norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova (versione codificata) *

P7_TA(2009)0040

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (versione codificata) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

(2010/C 265 E/19)

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0227),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0048/2009),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0027/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

Animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) *

P7_TA(2009)0041

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

(2010/C 265 E/20)

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2009)0235),
 - visti gli articoli 37 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0045/2009),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0032/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

Accordo CE/Mauritius sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *

P7_TA(2009)0042

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

(2010/C 265 E/21)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0048),
 - visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0015/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0019/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Mauritius.

Accordo CE/Seychelles sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *

P7_TA(2009)0043

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

(2010/C 265 E/22)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0052),
- visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0012/2009),

Martedì 20 ottobre 2009

- visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0012/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Seychelles.

Accordo CE/Barbados sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *

P7_TA(2009)0044

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e le Barbados (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))

(2010/C 265 E/23)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0050),
 - visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0017/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0013/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Barbados.

Martedì 20 ottobre 2009

Accordo CE/Saint Christopher e Nevis sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *

P7_TA(2009)0045

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher e Nevis (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))

(2010/C 265 E/24)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0053),
 - visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0013/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0014/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione di Saint Christopher e Nevis.

Accordo CE/Antigua e Barbuda sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *

P7_TA(2009)0046

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(2010/C 265 E/25)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0049),
- visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0016/2009),

Martedì 20 ottobre 2009

- visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0015/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Antigua e Barbuda.

Accordo CE/Bahamas sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *

P7_TA(2009)0047

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))

(2010/C 265 E/26)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0055),
 - visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0014/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0016/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Commonwealth delle Bahamas.

Martedì 20 ottobre 2009

Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009: terremoto in Italia

P7_TA(2009)0048

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, terremoto in Italia, sezione III – Commissione (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

(2010/C 265 E/27)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 37 e 38,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008 ⁽²⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾,
- visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 9/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 28 agosto 2009 (COM(2009)0448),
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 stabilito dal Consiglio il 9 ottobre 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),
- visti l'articolo 75 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0023/2009),

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 9 al bilancio generale 2009 ha per oggetto:

- la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 493 780 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento in relazione alle conseguenze del terremoto che ha colpito l'Italia nell'aprile 2009,
- una corrispondente riduzione degli stanziamenti di pagamento complessivi per 493 780 000 EUR sulle seguenti linee di bilancio:

05 04 02 01 – Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento – Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006);

06 02 06 – Programma «Marco Polo II»;

06 04 06 – Programma quadro per la competitività e l'innovazione – Programma «Energia Intelligente - Europa»;

06 06 01 02 – Ricerca nel settore dell'energia - Impresa comune «Celle a combustibile e Idrogeno» (FCH);

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 69 del 13.3.2009.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Martedì 20 ottobre 2009

- 06 06 02 01 – Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica);
- 06 06 02 03 – Impresa comune SESAR;
- 06 06 05 02 – Completamento del sesto programma quadro CE (2003-2006);
- 07 03 07 – LIFE+ (Strumento finanziario per l'ambiente – 2007-2013);
- 08 02 01 – Cooperazione – Sanità;
- 08 07 02 – Cooperazione – Trasporti – Impresa comune «Clean Sky»;
- 08 10 01 – Idee;

- 11 06 01 – Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) – Obiettivo n. 1 (2000-2006); e

- 11 06 04 – Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) – Escluso l'obiettivo n. 1 (2000-2006),

B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 è inteso a inserire formalmente tali adeguamenti nel bilancio 2009,

1. prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 9/2009, che è il quinto bilancio rettificativo che concerne unicamente il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella dichiarazione comune approvata in occasione della riunione di concertazione del 17 luglio 2008;
2. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 senza modifiche;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Germania)

P7_TA(2009)0049

Commissione per i bilanci PE428.043 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))

(2010/C 265 E/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0423 – C7-0113/2009),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Martedì 20 ottobre 2009

- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) ⁽¹⁾,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0022/2009),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle rilevanti trasformazioni strutturali del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 in vista dell'assunzione di decisioni relative alla mobilitazione del Fondo,
- C. considerando che la Germania ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria per casi di esuberi nel settore delle telecomunicazioni, in relazione ai lavoratori licenziati da Nokia GmbH nella regione di Bochum il 6 febbraio 2009 ⁽²⁾ e che tale richiesta soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
 2. sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i suoi strumenti per fare fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; rileva, a tale riguardo, che il FEG può svolgere un ruolo essenziale nella reintegrazione dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;
 3. ricorda che la mobilitazione del FEG sotto forma di stanziamenti di pagamento non dovrebbe compromettere il finanziamento del Fondo sociale europeo; esprime perplessità quanto alla possibilità di garantire la complementarità con altri strumenti esistenti, quale il Fondo sociale europeo;
 4. si impegna a valutare il funzionamento e il valore aggiunto del FEG nel contesto della valutazione generale dei programmi e dei diversi altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006 nell'ambito del riesame del bilancio del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
 5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 6. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ FEG/2009/002 DE/Nokia.

Martedì 20 ottobre 2009

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze delle rilevanti trasformazioni strutturali del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.
- (3) La Germania ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti effettuati da Nokia GmbH il 6 febbraio 2009. Tale richiesta è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 5 553 850 EUR.
- (4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla richiesta presentata dalla Germania,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2009, una somma pari a 5 553 850 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Martedì 20 ottobre 2009*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Giovedì 22 ottobre 2009

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea 2010 (sezione III)

P7_TA(2009)0051

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) e la lettera rettificativa n. 1/2010 (SEC(2009)1133) del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010

(2010/C 265 E/29)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
- vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento finanziario) ⁽²⁾,
- visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 ⁽⁴⁾,
- visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 presentato dalla Commissione il 29 aprile 2009 (COM(2009)0300),
- visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 stabilito dal Consiglio il 10 luglio 2009 (C7-0127/2009),
- vista la lettera rettificativa n. 1/2010 (SEC(2009)1133) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010,
- visti l'articolo 75 e l'allegato V del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0038/2009),

Questioni fondamentali

1. ricorda che le sue priorità politiche e la sua valutazione del quadro di bilancio per l'esercizio 2010 sono state enunciate nella risoluzione del 10 marzo 2009, in cui il Parlamento ha vivamente criticato i margini ristretti disponibili nella maggior parte delle rubriche del Quadro finanziario pluriennale (QFP);

⁽¹⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P6_TA(2009)0095.

Giovedì 22 ottobre 2009

2. si rammarica del fatto che, nel suo progetto di bilancio, il Consiglio ha ulteriormente ridotto il progetto preliminare di bilancio (PPB) della Commissione: gli stanziamenti di impegno iscritti nel progetto di bilancio ammontano a 137 944 milioni di EUR, importo che rappresenta una diminuzione di 613 milioni di EUR rispetto al PPB, mentre gli stanziamenti di pagamento ammontano a 120 521 milioni di EUR, importo che rappresenta una diminuzione di 1 795 milioni di EUR rispetto al PPB; sottolinea che ciò ha ulteriormente accresciuto il divario tra il livello degli impegni e quello dei pagamenti, che è contrario al principio di sana gestione finanziaria;

3. ricorda che l'obiettivo principale del bilancio 2010 deve essere quello di prestare un'attenzione particolare alla recente crisi economica; decide che, in tale contesto, il Parlamento metterà al primo posto i cittadini europei, dimostrando che l'Unione europea non è all'origine del problema ma che, al contrario, può contribuire a trovare la soluzione; ha pertanto modificato il progetto di bilancio del Consiglio, al fine di poter utilizzare il bilancio dell'Unione europea come uno strumento per contrastare le crisi attuali, incentivando la crescita economica, la competitività, la coesione e la tutela dei posti di lavoro;

4. ribadisce, dopo aver esaminato il progetto di bilancio, che la sottorubrica 1a non consente un adeguato finanziamento dei fabbisogni dell'Unione europea nel settore della «Competitività per la crescita e l'occupazione», la cui dotazione è insufficiente, in particolare per affrontare l'attuale crisi economica e limitare le sue possibili conseguenze; ritiene che sia opportuno esaminare in modo approfondito tale sottorubrica e, se del caso, sottoporla a una revisione per garantire che essa realizzi i suoi obiettivi nei prossimi anni;

5. ricorda la dichiarazione comune, allegata alla presente risoluzione, concordata tra il Parlamento e il Consiglio nella riunione di concertazione per la prima lettura del bilancio 2010 che si è tenuta il 10 luglio 2009; ha tenuto conto di tale dichiarazione nella preparazione dei suoi emendamenti al progetto di bilancio;

Piano europeo di ripresa economica

6. sottolinea che il finanziamento della seconda fase del piano europeo di ripresa economica costituisce una priorità per il Parlamento; intende utilizzare gli strumenti forniti dall'AlI per garantirne il finanziamento; ricorda, a tale riguardo, che il Consiglio europeo non è stato in grado di integrare i suoi piani nel progetto di bilancio; ricorda che l'accordo di finanziamento non dovrebbe compromettere le dotazioni finanziarie dei programmi adottati in codecisione né la procedura di bilancio annuale, come indicato nella dichiarazione concordata dall'autorità di bilancio sul finanziamento del piano europeo di ripresa economica il 2 aprile 2009; ricorda inoltre la sua posizione in relazione ai principi e alla prudenza necessaria in caso di utilizzo dei margini disponibili all'interno di una determinata rubrica;

Sottorubrica 1a

7. si stupisce per gli ulteriori tagli effettuati dal Consiglio per quanto riguarda le linee di sostegno alla strategia di Lisbona, che è basata su una decisione del Consiglio europeo; sottolinea che ciò è contrario a quanto sarebbe stato opportuno fare per affrontare l'attuale crisi economica;

8. si impegna ad attuare ogni sforzo possibile per assicurare un finanziamento adeguato di tutte le attività e le politiche nell'ambito della sottorubrica 1a che stimolano la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro e che offrono soluzioni per i cittadini europei, segnatamente garantendo una maggiore sicurezza energetica, aumentando il sostegno alla ricerca e all'innovazione, in particolare alle tecnologie per l'energia pulita, promuovendo le piccole e medie imprese e rafforzando la formazione continua; è favorevole al potenziamento e all'ulteriore sviluppo del programma Erasmus, onde incentivare la promozione della prima occupazione per i giovani; ribadisce l'importanza di ottimizzare l'attuazione dei programmi quadro ed esorta la Commissione a tenere conto della posizione del Parlamento approvata nel quadro della procedura di scarico per la Commissione per l'esercizio 2007 ⁽¹⁾, in particolare i paragrafi da 113 a 123, su tali problemi di attuazione;

⁽¹⁾ GU L 255 del 26.9.2009, pag. 36.

Giovedì 22 ottobre 2009

9. ricorda le nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽¹⁾, intese a fornire sostegno ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle rilevanti trasformazioni strutturali del commercio mondiale e ad agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; rammenta che le summenzionate disposizioni miravano ad estendere l'applicazione del fondo per tener conto degli effetti della crisi economica in atto; sottolinea la necessità di riesaminare integralmente il FEG nel quadro della revisione intermedia;

Sottorubrica 1b

10. si rammarica dei tagli al PPB effettuati dal Consiglio in un periodo in cui i fondi strutturali e di coesione dovrebbero essere utilizzati per stimolare la crescita e la ripresa economica; propone aumenti sistematici degli stanziamenti di pagamento iscritti alle linee principali (FESR, FES, Fondo di coesione) al fine di migliorare l'esecuzione della politica strutturale negli Stati membri, a vantaggio di tutti i cittadini europei;

11. sottolinea che l'attuale basso livello di attuazione delle politiche strutturali e di coesione è dovuto principalmente alla scarsa flessibilità del sistema di regole e di requisiti complicati imposti dalla Commissione e dagli Stati membri;

12. insiste affinché gli Stati membri utilizzino tutti gli strumenti esistenti per accelerare o eventualmente rivedere i loro programmi operativi, onde affrontare in modo più efficiente le conseguenze della recente crisi economica e finanziaria; invita la Commissione ad approvare quanto prima tali modifiche in modo da non ritardarne l'applicazione;

13. esorta il Consiglio a trovare un accordo sulla proposta presentata dalla Commissione nel mese di luglio 2009, relativa alla modifica delle disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, al fine di semplificare le disposizioni sulla gestione finanziaria;

14. sottolinea che numerose politiche e attività importanti intese a lottare contro il cambiamento climatico e a sostenere la crescita per l'occupazione sono finanziate nell'ambito della presente sottorubrica e che occorre impegnarsi maggiormente per realizzare in modo efficace tali priorità;

15. ribadisce l'importanza che annette al principio di solidarietà all'interno dell'Unione; intende impegnarsi al massimo per garantire finanziamenti più congrui per la politica di coesione, onde essere in grado di affrontare le sfide attuali e future; ritiene ancora più pressante la necessità di valutare l'applicazione del criterio n+2 e n+3, al fine di assicurare la piena esecuzione dei Fondi strutturali e di coesione;

Rubrica 2

16. è del parere che, nella sua forma attuale, il bilancio dell'Unione europea non sia in grado di conseguire in modo efficace e realistico gli obiettivi fissati dall'Unione in materia di cambiamenti climatici; ritiene che i cittadini europei abbiano bisogno di un'iniziativa tangibile a livello europeo per lottare contro il cambiamento climatico, far fronte alle sue conseguenze e finanziare le politiche necessarie;

17. ricorda che, in vista della conferenza di Copenaghen che si terrà nel dicembre 2009, la lotta contro il cambiamento climatico rimarrà una delle sue principali priorità per il bilancio 2010; ritiene tuttavia che tale priorità non sia rispecchiata in misura sufficiente nel progetto di bilancio e intende pertanto mettere maggiormente in rilievo questa politica fondamentale; ricorda alla Commissione che, successivamente alla conferenza sul cambiamento climatico, dovrà presentare una proposta di finanziamento tempestiva e ragionevole;

⁽¹⁾ GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

Giovedì 22 ottobre 2009

18. sottolinea la priorità accordata dalla sua commissione competente agli aiuti ai produttori di latte; decide di inviare un messaggio chiaro alla Commissione e al Consiglio proponendo un importo di 300 milioni di EUR per la creazione di un Fondo per il latte; esorta la Commissione a tener conto di tale richiesta in sede di presentazione della lettera rettificativa n. 2;

19. decide di finanziare le misure previste dal piano europeo di ripresa economica per lo sviluppo dell'accesso a internet a banda larga nelle zone rurali ricorrendo al margine disponibile all'interno della rubrica 2, in linea con la relativa dichiarazione sul finanziamento concordata dall'autorità di bilancio il 2 aprile 2009;

20. sottolinea la necessità di aumentare il finanziamento dei programmi potenzialmente atti a promuovere il consumo di prodotti agricoli (ad esempio i programmi per la distribuzione di latte e di frutta nelle scuole);

Sottorubrica 3a

21. è consapevole dell'auspicio dei cittadini europei per un'Europa sicura e plaude all'incremento delle risorse destinate a questa sottorubrica rispetto al bilancio 2009; è consapevole che tutti i paesi dell'Unione stanno affrontando molte sfide legate alle politiche finanziate nell'ambito di questa sottorubrica; esorta gli Stati membri a trarre vantaggio dall'aumento degli stanziamenti in questa sottorubrica rispetto al bilancio 2009 per affrontare assieme queste sfide;

22. sottolinea l'importanza di stanziare ulteriori risorse nel bilancio dell'Unione europea per la gestione dell'immigrazione regolare e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, affrontando nel contempo il problema dell'immigrazione illegale nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali, e potenziando la protezione delle frontiere, compreso il rafforzamento del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per i rifugiati, onde promuovere la solidarietà tra gli Stati membri;

Sottorubrica 3b

23. rammenta che la sottorubrica 3b copre politiche fondamentali che hanno un'incidenza diretta sulla vita quotidiana dei cittadini europei; non è d'accordo con i tagli apportati dal Consiglio a questa sottorubrica e appoggia l'approccio delle commissioni specializzate volto a garantire che l'aumento degli stanziamenti sia giustificato;

24. ricorda che la scarsa partecipazione alle elezioni europee ha dimostrato ancora una volta la necessità di migliorare la politica di informazione e di comunicazione nel quadro del bilancio 2010; è consapevole che si tratta di una sfida comune per la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento e che costituisce una componente indispensabile del processo democratico; ha pertanto presentato emendamenti intesi a iscrivere in riserva una parte degli stanziamenti previsti per la politica di informazione e di comunicazione; invita la Commissione a illustrare al Parlamento le modalità con le quali intende dare seguito alle conclusioni del gruppo interistituzionale sull'informazione (GI);

Rubrica 4

25. appoggia la lettera rettificativa n. 1 al PPB 2010, adottata dalla Commissione il 2 settembre 2009, che prevede un aumento degli stanziamenti proposti per le due linee di bilancio relative alla Palestina e al cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo, due priorità proposte dal Parlamento;

26. ha deciso di aumentare la linea di bilancio relativa al cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo, in attesa dell'esito della conferenza sul cambiamento climatico che si terrà a Copenaghen; sottolinea, tuttavia, la necessità di disporre di un nuovo strumento finanziario per aiutare i paesi in via di sviluppo nell'affrontare gli effetti del cambiamento climatico, affinché lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo possa in futuro assolvere alle funzioni attribuitegli inizialmente;

27. ribadisce la sua profonda preoccupazione per il margine di manovra pericolosamente limitato a causa del sottofinanziamento cronico di una rubrica che è costantemente posta sotto pressione come conseguenza delle crisi che si verificano nei paesi terzi;

Giovedì 22 ottobre 2009

28. invita la Commissione a presentare un piano inteso a ripristinare, nel periodo 2010-2013, le risorse finanziarie trasferite dallo strumento per la stabilità allo strumento alimentare, al fine di garantire che l'Unione disponga di tutte le risorse finanziarie previste all'interno della rubrica 4 del bilancio per poter svolgere il proprio ruolo sul piano internazionale, rispondendo in tal modo alle attese dei cittadini europei; invita la Commissione a presentare un piano per la mobilitazione di risorse finanziarie per eventuali strumenti o meccanismi di assistenza esterna di emergenza creati al di fuori dello strumento per la stabilità, onde evitare di ricorrere ai fondi previsti per quest'ultimo;

29. invita il Consiglio europeo a non assumersi impegni politici ambiziosi che implicano un più forte sostegno finanziario dell'Unione europea, senza prevedere al tempo stesso i necessari stanziamenti allorché emerge una flagrante contraddizione con i fondi disponibili nei limiti del massimale annuale del vigente QFP;

30. ritiene che la garanzia dell'approvvigionamento energetico sia una sfida importante per l'Unione; accoglie pertanto con favore la firma del progetto Nabucco da parte di tutti i paesi partecipanti e si attende che ciascuno di essi dia prova di coerenza nella valutazione di altri progetti che potrebbero compromettere il progetto Nabucco;

31. continua a contare sul sostegno al processo di pace in Palestina e alle esigenze di ricostruzione nella striscia di Gaza; invita la Commissione a indicare quali misure ha adottato per ridurre al minimo i rischi che i progetti e i programmi finanziati a titolo di questa linea di bilancio siano utilizzati da o dirottati verso organizzazioni terroristiche o per attentati terroristici, o generino una burocrazia inefficiente, e a precisare se una parte dell'aiuto è destinato alla ricostruzione di edifici o infrastrutture che erano stati finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri e sono stati danneggiati da interventi militari;

32. sottolinea la necessità di assegnare finanziamenti sufficienti alla strategia dell'Unione europea per il Mar Baltico allo scopo di finanziare azioni che non possono essere finanziate a titolo di altre linee di bilancio (coordinamento, informazione e progetti pilota all'interno dei quattro pilastri del piano d'azione);

Rubrica 5

33. ha deciso di accogliere alcuni tagli effettuati dal Consiglio per quanto riguarda le linee relative alle spese amministrative, sulla base di un approccio selettivo che permetta di trovare un equilibrio tra la necessità di finanziare le priorità di bilancio generali, incluse quelle nuove, e la necessità di attuare le politiche esistenti;

34. ha nondimeno ripristinato gli stanziamenti destinati alle spese per il personale; sottolinea che l'importo totale di tutti i tipi di spese amministrative finanziate al di fuori della rubrica 5 ha registrato un sensibile aumento negli ultimi anni; chiede che in futuro le proposte della Commissione relative allo storno di stanziamenti destinati alle spese amministrative verso le linee operative siano pienamente motivate; riconosce che i programmi operativi non possono funzionare senza il necessario supporto amministrativo; è tuttavia profondamente preoccupato per il fatto che nell'attuale QFP una parte della dotazione complessiva dei programmi pluriennali all'interno di rubriche diverse dalla rubrica 5 è utilizzata per coprire le spese amministrative;

35. è preoccupato per l'attuale bando di gara relativo a un nuovo quartiere europeo; ribadisce la sua richiesta di essere pienamente informato sulle procedure di selezione e la necessità di disporre di ulteriori informazioni sulla politica immobiliare della Commissione in generale;

36. invita la Commissione a presentare un calendario per le proposte relative alla revisione triennale del regolamento finanziario;

Progetti pilota e azioni preparatorie

37. rammenta che l'accordo interistituzionale autorizza per i progetti pilota un importo totale fino a 40 milioni di EUR in un qualsiasi esercizio finanziario e per le azioni preparatorie un importo totale fino a 100 milioni di EUR, di cui un importo massimo di 50 milioni di EUR può essere destinato a nuove azioni preparatorie;

Giovedì 22 ottobre 2009

38. considera tali progetti uno strumento indispensabile per consentire al Parlamento di avviare nuove politiche nell'interesse dei cittadini europei; osserva che, per la totalità dei progetti pilota e delle azioni preparatorie in corso, eccetto quattro, la Commissione ha iscritto solamente stanziamenti di pagamento, il che ha permesso al Parlamento di verificare adeguatamente la necessità di un seguito e l'opportunità di autorizzare nuovi stanziamenti d'impegno; ha inoltre analizzato una serie di nuove proposte interessanti, di cui solo alcune potrebbero essere iscritte nel bilancio 2010 a causa dei vincoli dell'accordo interistituzionale e dei massimali del QFP;

39. ha accordato priorità all'attuazione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie in corso per il secondo o terzo anno; intende monitorare attentamente la loro attuazione come pure quella dei progetti e delle azioni creati recentemente durante l'esercizio 2010;

*

* *

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti e dalle proposte di modifica alla sezione III del progetto di bilancio generale, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONI CONCORDATE IN SEDE DI CONCERTAZIONE IL 10 LUGLIO 2009

DICHIARAZIONE COMUNE A VERBALE DEL CONSIGLIO

Assunzioni connesse agli allargamenti del 2004 e del 2007

«Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano nuovamente l'importanza della piena assunzione per coprire tutti i posti connessi agli allargamenti del 2004 e del 2007, specialmente a livello di quadri intermedi ed elevati, e insistono affinché le istituzioni, e in particolare l'EPSO, si adoperino per prendere le misure necessarie ad accelerare l'intero processo volto a coprire con funzionari i posti concessi dall'autorità di bilancio, applicando i criteri di cui all'articolo 27 dello Statuto per arrivare quanto prima ad una base proporzionale geografica più ampia possibile.

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono continuare a seguire attentamente il processo di assunzione in corso. A tal fine chiedono a ciascuna istituzione e all'EPSO di fornire all'autorità di bilancio due volte l'anno, in marzo e in ottobre, informazioni sulla situazione delle assunzioni in relazione agli allargamenti del 2004 e del 2007.»

DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO A VERBALE DEL CONSIGLIO

1. Stanziamenti di pagamento

«Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel bilancio 2010 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione), nella rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali) e nella rubrica 4 (L'UE quale attore globale).»

2. Rubrica 4

«Il Consiglio, prendendo atto dell'intenzione della Commissione di presentare una lettera rettificativa al PPB per il 2010 che copra successivamente esigenze supplementari nel settore delle azioni esterne, specialmente le priorità coperte da precedenti lettere rettificative e quelle di cui alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2009, ha stabilito il suo progetto di bilancio per l'esercizio 2010 con un adeguato margine alla rubrica 4 che permette di tenerne conto.»

Giovedì 22 ottobre 2009

3. Politica immobiliare delle istituzioni e degli organi dell'UE

«Il Consiglio ricorda le sue conclusioni sulla relazione speciale n. 2/2007 della Corte dei conti relativa alle spese immobiliari delle istituzioni e, nel riconoscere che i costi immobiliari rappresentano una parte notevole della spesa amministrativa globale delle istituzioni dell'UE, ritiene essenziale una sana gestione finanziaria delle spese immobiliari.

Il Consiglio ribadisce l'importanza di una forte cooperazione interistituzionale in questo campo. Sottolinea la necessità che le istituzioni cooperino il più strettamente possibile e uniscano le loro forze sia per l'affitto o l'acquisto di immobili sia per le spese correnti connesse. Invita le istituzioni a condividere all'occasione strutture comuni per limitare le spese immobiliari al minimo indispensabile.

In questo contesto, il Consiglio si compiace degli sforzi già compiuti dalle istituzioni per cooperare a livello interistituzionale e per armonizzare i rispettivi metodi di gestione immobiliare. Prende atto con soddisfazione dell'accordo sugli orientamenti comuni per definire e misurare le superfici immobiliari, recentemente raggiunto in sede di gruppi di lavoro interistituzionali istituiti a Bruxelles e a Lussemburgo. Il Consiglio chiede alle istituzioni di esplorare il potenziale per un'ulteriore cooperazione interistituzionale che possa includere la condivisione di locali, la loro gestione congiunta e la possibilità di un eventuale ufficio immobiliare interistituzionale.

Il Consiglio sollecita le istituzioni a stabilire strategie immobiliari a lungo termine, basate su stime realistiche del futuro numero degli effettivi, che assicurino la necessaria flessibilità grazie a un equilibrio tra immobili di proprietà e in affitto, onde evitare per quanto possibile qualsiasi decisione ad hoc in materia immobiliare. Chiede inoltre alle istituzioni di sfruttare lo spazio disponibile nel modo più efficiente e di adottare ogni possibile provvedimento di razionalizzazione interna. Il Consiglio si compiace dei lavori già svolti dalle istituzioni in materia di metodi alternativi di finanziamento e attende con interesse la prossima relazione della Commissione.

Il Consiglio attribuisce grande importanza al fatto di ricevere il più presto possibile le informazioni richieste dalle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario. Le informazioni dovrebbero includere valutazioni dettagliate del fabbisogno e analisi globali di costi e benefici, le varie alternative, con la definizione delle opzioni locazione o acquisto nonché le possibili alternative di finanziamento e la presa in considerazione di tutti i costi di finanziamento. Con largo margine prima del termine per l'adozione di decisioni le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dei due rami dell'autorità di bilancio in modo che possano prendere posizione senza essere condizionati dall'urgenza.

Ribadisce inoltre l'appello ai Segretari generali delle istituzioni affinché forniscano informazioni prima della presentazione del progetto preliminare di bilancio. Nel riconoscere i caratteri specifici di ciascuna istituzione e le caratteristiche aggiuntive di ciascun progetto, il Consiglio chiede alle istituzioni di portare avanti i lavori volti all'armonizzazione di queste informazioni mediante definizioni e indicatori comuni in modo da consentire i confronti tra le varie istituzioni per quanto riguarda superfici e costi immobiliari, nonché all'intesa comune sul metodo di calcolo dei costi annuali degli immobili di proprietà suddivisi sull'intero periodo di utilizzazione.

Il Consiglio incoraggia le istituzioni a continuare ad applicare e intensificare le misure ambientali e di efficienza energetica nei rispettivi edifici, tra cui la certificazione in base a norme ambientali, ogniqualvolta sia appropriato e fattibile con le risorse disponibili.

Il Consiglio prende atto dell'eccellente cooperazione tra le istituzioni e le amministrazioni degli Stati membri ospitanti, che contribuiscono notevolmente alla sana gestione delle questioni immobiliari.

Il Consiglio rammenta che le sue osservazioni si applicano ugualmente alla situazione specifica delle agenzie esecutive e se del caso alle agenzie decentrate.»

DICHIARAZIONE UNILATERALE A VERBALE DEL CONSIGLIO

«In relazione all'adozione della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio per il 2010 e tenuto conto del procedimento in corso dinanzi al Tribunale di primo grado, la Germania afferma che il programma di aiuto alimentare agli indigenti nell'Unione europea deve essere attuato nel rispetto del diritto comunitario. La Germania è del parere che per questo programma non si debba ricorrere ad acquisti sul mercato. Il programma deve essere attuato tenuto conto del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.»

Giovedì 22 ottobre 2009

ALLEGATO II

Dichiarazioni del Parlamento europeo formulate nella riunione di concertazione della prima lettura della procedura di bilancio 2010**Attuazione del bilancio 2009 (Sistema di allarme nell'ambito delle previsioni di bilancio)**

Il Parlamento europeo è preoccupato per la situazione dell'esecuzione del bilancio 2009 quale risulta dall'ultimo sistema di allarme nell'ambito delle previsioni di bilancio, in particolare per quanto riguarda gli impegni nelle sottorubriche 3a e 3b e i pagamenti nelle sottorubriche 1a, 3a, 3b e 5. Sottolinea l'importanza di rispettare il calendario di esecuzione previsto nel PPB.

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare entro il 31 agosto 2009 una relazione contenente informazioni più particolareggiate quanto ai motivi (strutturali, organizzativi, gestionali e procedurali) dei ritardi registrati nell'attuazione di ciascun programma o settore d'intervento interessato.

Il Parlamento europeo chiede anche alla Commissione di fornire, per ciascun programma o settore d'intervento, giustificazioni quando l'esecuzione si discosta dalle decisioni prese dall'autorità di bilancio nel bilancio 2009.

Semplificazione e utilizzazione più mirata dei fondi strutturali nel contesto della crisi economica

Il Parlamento europeo ricorda le dichiarazioni comuni delle tre istituzioni sull'attuazione della politica di coesione del novembre 2008 e dell'aprile 2009 e sottolinea la necessità di proseguire gli sforzi volti ad accelerare l'attuazione dei fondi strutturali e di coesione. A suo parere, i progressi compiuti nella semplificazione delle procedure di valutazione, approvazione e gestione sono stati insufficienti, come dimostra il basso tasso di approvazione di sistemi di gestione e controllo e di grandi progetti. Il Parlamento europeo esorta la Commissione a perseverare nella semplificazione delle procedure di attuazione in stretta cooperazione con gli Stati membri e, in particolare, ad accelerare l'approvazione di sistemi di gestione e controllo e di grandi progetti, riducendo così i tempi dei pagamenti nel rispetto del sistema n+2.

Il Parlamento europeo ritiene che tutte le possibilità offerte dall'utilizzazione dei fondi strutturali, inclusi l'adattamento o la revisione dei programmi operativi, possano essere mobilitate per azioni più mirate che contribuiscano a superare gli effetti della crisi economica, in particolare azioni che sostengono crescita e competitività e limitano le perdite di posti di lavoro, e invita gli Stati membri a valersi di questa possibilità. Chiede alla Commissione di incoraggiare e permettere, mediante procedure efficaci e rapide, il ricorso a tutte le misure previste dalla regolamentazione sui fondi strutturali intese a sostenere la crescita e l'occupazione. Inoltre il Parlamento europeo rammenta l'importanza di utilizzare integralmente ed efficacemente gli stanziamenti disponibili.

Stanziamenti di pagamento

«Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel bilancio 2010 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano in una specifica linea di bilancio, ove necessario.»

Rubrica 4

Il Parlamento europeo prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una lettera rettificativa al PPB per il 2010 che copra successivamente esigenze supplementari nel settore delle azioni esterne, specialmente le priorità coperte da precedenti lettere rettificative e quelle di cui alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2009. Il Parlamento europeo ricorda che durante la procedura di concertazione nel quadro del bilancio del 21 novembre 2008, la Commissione si è impegnata a presentare una valutazione della situazione nella rubrica 4 corredata, se del caso, delle proposte opportune. Il Parlamento si aspetta che la Commissione corredi la lettera rettificativa di una valutazione pluriennale delle necessità in questo settore.

Giovedì 22 ottobre 2009

Progetto di bilancio generale 2010 (sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)

P7_TA(2009)0052

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione I – Parlamento europeo, sezione II – Consiglio, sezione IV – Corte di giustizia, sezione V – Corte dei conti, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, sezione VII – Comitato delle regioni, sezione VIII – Mediatore europeo e sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

(2010/C 265 E/30)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 272 del trattato CE,
 - vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 – sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 ⁽⁵⁾,
 - visto il suo accordo interno, risalente al 1988, secondo cui i propri stanziamenti di bilancio vanno limitati ad un massimo del 20 % del totale della rubrica 5, escluse le spese di carattere eccezionale,
 - visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 presentato dalla Commissione il 29 aprile 2009 (COM(2009)0300),
 - visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 stabilito dal Consiglio il 13 luglio 2009 (C7-0128/2009),
 - visti l'articolo 75 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per le petizioni (A7-0037/2009),
- A. considerando che il progetto preliminare di bilancio (PPB) di tutte le istituzioni ha lasciato un margine di 236 597 323 EUR al di sotto del massimale previsto dal quadro finanziario per l'esercizio 2010,

⁽¹⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P6_TA(2009)0096.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P6_TA(2009)0346.

Giovedì 22 ottobre 2009

- B. considerando che, dopo la decisione del Consiglio del 13 luglio 2009, il progetto di bilancio (PB) ha un margine di 276 153 415 EUR al di sotto di detto massimale,
- C. considerando che il progetto pilota deciso per la procedura di bilancio 2009, che prevedeva una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci e un tempestivo coordinamento reciproco su tutte le questioni suscettibili di avere importanti implicazioni di bilancio, è stato mantenuto anche per la procedura 2010,
- D. considerando che il 15 settembre 2009, prima delle votazioni in commissione per i bilanci e in Aula, si è tenuta una riunione di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci,

Contesto generale

1. ricorda che le istituzioni dell'Unione europea devono stabilire il proprio bilancio nel contesto della situazione economica e finanziaria che l'Europa si trova ad affrontare e che è fondamentale che tale bilancio rispecchi gli sforzi finalizzati a raggiungere gli obiettivi politici utilizzando le risorse nel modo più efficace possibile;
2. ribadisce la convinzione che le richieste di bilancio devono essere interamente basate sui costi e riflettere unicamente il fabbisogno effettivamente necessario per lo svolgimento delle funzioni assegnate a ciascuna istituzione, e che nel contempo occorre fare tutto il possibile per identificare margini di risparmio, anche attraverso una migliore organizzazione del lavoro, la redistribuzione delle risorse esistenti in funzione delle priorità e la riduzione della burocrazia, al fine di utilizzare nel miglior modo possibile risorse finanziarie scarse;
3. valuta positivamente l'approccio costruttivo e cooperativo adottato da tutte le istituzioni nei loro rapporti con l'autorità di bilancio e constata con soddisfazione che le loro risposte alle questioni sollevate sono state rapide e accurate;
4. sottolinea che le spese collegate in modo specifico all'eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea non sono incluse nelle proposte; ricorda che, qualora tale trattato dovesse entrare in vigore, potrebbe essere necessario ricorrere, se del caso, agli strumenti di bilancio esistenti, quali una lettera rettificativa o un bilancio rettificativo; reputa tuttavia che, in una simile eventualità, prima di richiedere risorse supplementari si debba prendere pienamente in considerazione, nella misura più ampia possibile, una riorganizzazione delle risorse esistenti; ribadisce la necessità di mantenere un bilancio sostenibile e di disporre di un buon margine finanziario in tale rubrica, quale misura di prudenza per il futuro;
5. ricorda che esiste ancora un margine per realizzare miglioramenti e conseguire un utilizzo più efficace delle risorse di bilancio in una serie di settori e vorrebbe porre nuovamente l'accento sulla cooperazione interistituzionale; è d'accordo con la Corte dei conti sul fatto che una maggior cooperazione nel campo dei servizi linguistici potrebbe offrire un certo margine per realizzare risparmi; ha fatto pertanto di tale cooperazione una priorità per il 2010 e invita le istituzioni a migliorare ulteriormente tale aspetto, anche rinegoziando gli accordi attualmente in vigore per la condivisione delle risorse interne di traduzione;
6. decide a tale fine di introdurre una riserva trasversale del 5 % per la traduzione esterna e sottolinea che l'emendamento riguarda tutte le istituzioni che dispongono di propri servizi di traduzione; osserva che fra i miglioramenti richiesti rientra la rinegoziazione degli accordi attualmente in vigore per la condivisione delle risorse interne di traduzione, al fine di incrementare l'efficienza e realizzare economie nel campo della traduzione, anche in linea con la relazione speciale della Corte dei conti sull'argomento; rileva che la riserva potrà dunque essere sbloccata una volta che le istituzioni avranno presentato una proposta concreta per un sistema di condivisione delle risorse interne di traduzione e che tale proposta sarà stata esaminata dall'autorità di bilancio;
7. sottolinea l'auspicio che le istituzioni riesaminino la possibilità del «telelavoro» per i traduttori; osserva che tale strumento potrebbe consentire risparmi annui, in particolare se sarà possibile liberare uffici e utilizzarli per altri scopi; osserva che la Corte dei conti si avvale di tale sistema (sebbene in modo limitato) e che esso funziona in modo soddisfacente;

Giovedì 22 ottobre 2009

8. ha deciso di lasciare un margine di 222 344 665 EUR al di sotto del massimale della rubrica 5, «Spese amministrative», limitando in tal modo l'incremento globale al 2,1 %; sottolinea che ciò tiene conto del parziale ripristino, là dove le richieste specifiche delle singole istituzioni sono state motivate, degli importi tagliati dal Consiglio nei loro bilanci;

9. ritiene che il sistema di bilancio dell'Unione europea debba mettere a punto un modo per ricompensare l'inventiva e le soluzioni innovative; evidenzia a tale riguardo, e come incentivo, che i guadagni e le economie in termini di efficienza derivanti da tali misure da parte delle istituzioni potrebbero essere utilizzati per loro eventuali altre priorità; sottolinea però che le risorse inutilizzate semplicemente a causa di una lenta applicazione o di eventi inattesi dovrebbero di norma essere restituite al contribuente;

Sezione I – Parlamento europeo

Quadro generale

10. plaude allo spirito positivo e alla natura costruttiva della riunione di concertazione svoltasi il 15 settembre 2009 tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci; ritiene che tale approccio dovrebbe rafforzare ulteriormente la definizione del bilancio del Parlamento in condizioni di cooperazione e fiducia reciproche, nonché di rigorosa applicazione dei principi della sana gestione di bilancio e della trasparenza; sottolinea che occorre salvaguardare pienamente le prerogative di ciascun organo;

11. ricorda che è stato raggiunto un accordo sulle questioni seguenti, affrontate nell'ambito della riunione di concertazione:

- riserve (progetti prioritari, riserva per gli edifici, riserva per imprevisti),
- ristrutturazione della DG INLO e del servizio di sicurezza,
- esigenze di organico per il 2010,
- Casa della storia europea,
- partiti politici e fondazioni politiche,
- multilinguismo,
- gestione delle conoscenze;

12. ritiene che il flusso di informazioni tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci e la tempistica di tali contatti siano fondamentali per garantire il successo e l'ulteriore sviluppo di questa cooperazione;

13. sottolinea la necessità che il Parlamento, come tutte le istituzioni, presenti tra la primavera e l'inizio dell'estate una proposta preliminare di bilancio che sia il più completa possibile; pone l'accento sul fatto che il ricorso, in autunno, allo strumento della lettera rettificativa dovrebbe essere davvero limitato ad eventi imprevisti e agli adeguamenti tecnici; riconosce che l'anno delle elezioni costituisce una situazione peculiare, nella quale occorre prevedere un grado maggiore di flessibilità in queste procedure, in modo da salvaguardare le prerogative del parlamento neoeletto;

14. fa notare che il suo bilancio ammonta complessivamente al 19,87 % delle spese autorizzate nell'ambito della rubrica 5 (stanziamenti amministrativi) del quadro finanziario pluriennale, vale a dire che è stato mantenuto al di sotto del massimale autoimposto del 20 %; insiste, tuttavia, sul fatto che la percentuale del 19,87 % non comprende gli adeguamenti che potrebbero eventualmente rendersi necessari in caso di entrata in vigore del trattato di Lisbona, segnatamente in campo legislativo, e ribadisce che è essenziale disporre di un margine considerevole; riconosce che, data l'attuale esiguità del margine, saranno necessari ulteriori risparmi e riassegnazioni per poter soddisfare requisiti aggiuntivi;

Giovedì 22 ottobre 2009

15. ritiene che una distinzione tra i costi fissi e i costi variabili del Parlamento renderebbe più agevoli le decisioni sul livello complessivo del suo bilancio e sul follow-up adeguato per mantenere un bilancio sostenibile; ha deciso, a tale proposito, di iscrivere nella riserva parte di tre linee di bilancio specifiche sollecitando al tempo stesso una relazione che identifichi le spese dei titoli 2 e 3 in base ai differenti tipi di costi e al fatto che essi siano fissi o di natura variabile; ritiene che tale distinzione, le strategie immobiliari a lungo termine, le politiche di comunicazione e informazione, nonché un'analisi costi-benefici delle diverse attività del Parlamento potranno consentire la creazione di un bilancio a base zero nei prossimi anni; ritiene che ciò consentirà al bilancio del Parlamento di riflettere unicamente il fabbisogno effettivo incrementandone la trasparenza, la verità del bilancio e l'efficienza;

16. sottolinea che il 2010 è il primo anno di piena applicazione del nuovo statuto dei deputati e che ciò ha un notevole impatto sul bilancio, nel quale è stato necessario integrare i relativi costi; osserva che gli importi supplementari iscritti in bilancio rispetto al 2009 (anno di applicazione parziale dello statuto) possono essere stimati intorno ai 40 milioni di EUR e, rispetto agli esercizi precedenti, intorno ai 113 milioni di EUR;

17. ritiene tuttavia che, all'interno di tali importi, occorre distinguere tra le spese che sono effettivamente conseguenze inevitabili di natura giuridica e finanziaria e le spese rispetto alle quali le modalità concrete di applicazione del sistema possono fare la differenza; chiede pertanto, in un'ottica di bilancio, una relazione sull'applicazione del sistema per il rimborso delle spese di viaggio, sulla base di dati precisi e obiettivi, che sia presentata entro il 30 giugno 2010; chiede che tale relazione sia presentata entro il 30 giugno 2010;

18. si compiace dell'accordo raggiunto alla fine del 2008 sul nuovo statuto degli assistenti parlamentari dei deputati e ha preso le opportune disposizioni di bilancio per il 2010, che sarà il primo anno completo di applicazione di tale regime; accoglie altresì con favore l'istituzione del Gruppo temporaneo di valutazione, che dovrà esaminare i problemi pratici risultanti dall'introduzione degli statuti dei deputati e degli assistenti; spera di ricevere le sue conclusioni il più presto possibile e in ogni caso non oltre la presentazione da parte dell'Ufficio di presidenza dello stato di previsione per il 2011;

19. sottolinea inoltre, in relazione al livello complessivo del bilancio e agli aspetti delineati in precedenza, che la concertazione ha portato a un accordo sulla riduzione a 5 milioni di EUR delle riserve proposte per le nuove iniziative politiche, mentre la riserva generale per imprevisti è stata mantenuta a 10 milioni di EUR, nonché a un accordo sulla costituzione di una riserva per gli edifici dell'ordine di 15 milioni di EUR;

Risorse umane

20. valuta positivamente l'accordo concernente le risorse umane per il bilancio 2010 e riconosce il valore delle informazioni fornite dall'amministrazione circa i posti ritenuti necessari e le misure di ristrutturazione proposte in parallelo;

21. decide di autorizzare gli stanziamenti per la creazione dei seguenti 54 nuovi posti nell'organigramma del Parlamento per il 2010:

— posti permanenti: 8 AD9, 17 AD5 e 28 AST1,

— posti temporanei: 2 AD10, 1 AD9 e 1 AD5,

— soppressione di 3 posti temporanei AST 1, approvati nell'organigramma del 2009;

decide altresì di approvare gli stanziamenti per le seguenti rivalutazioni: 5 AD5 in 5 AD7 in relazione all'assunzione di interpreti, 30 AD7 in 30 AD9 in riferimento a concorsi interni, e 30 AST3 in 30 AST5, sempre in connessione a concorsi interni; decide inoltre di approvare gli stanziamenti destinati alla trasformazione di 5 posti AST6 in 2 posti AD11 e 3 AD12 in relazione a concorsi di passaggio;

Giovedì 22 ottobre 2009

22. insiste nondimeno sul fatto che ulteriori sforzi in tema di riassegnazione delle risorse e dei posti esistenti dovrebbero essere parte integrante della sua procedura di bilancio; ritiene, al riguardo, che sia giusto adeguare la sua organizzazione del lavoro e la struttura dei servizi alle priorità politiche, al fine di ottimizzare i risultati e, in un'ottica di bilancio, ridurre l'impatto dei costi; ricorda a questo proposito la richiesta formulata lo scorso anno, e cioè che è fondamentale trovare un equilibrio ottimale nella distribuzione delle risorse umane tra le attività legislative di base, i servizi diretti ai deputati e le funzioni di supporto amministrativo, nonché far comprendere meglio i presupposti e le priorità soggiacenti;

23. prende atto, in particolare, dell'accordo di concertazione circa il rafforzamento del servizio responsabile degli edifici e della politica immobiliare allo scopo di garantire una manutenzione e una sicurezza adeguate, che migliorerà la pianificazione e il controllo e, congiuntamente ad una politica immobiliare coerente e responsabile, permetterà presumibilmente di realizzare economie a più lungo termine; decide pertanto di prevedere a tal fine 49 nuovi posti nell'arco di tre anni; prende atto altresì della decisione di finanziare i 5 posti necessari per la riorganizzazione del servizio sicurezza;

24. accoglie altresì positivamente l'accordo raggiunto in sede di concertazione in merito alla realizzazione di un audit organizzativo per la DG INLO e il Servizio sicurezza, al fine di valutare se le risorse siano utilizzate in maniera ottimale;

Attività legislativa e multilinguismo

25. ricorda che il multilinguismo è stato un elemento cruciale del bilancio 2010, sia dal punto di vista del mantenimento, anzi del rafforzamento del diritto di tutti i deputati di beneficiare dello stesso trattamento per quanto riguarda i servizi linguistici, sia in un'ottica di contenimento dei costi attraverso una cooperazione interistituzionale più efficace; valuta positivamente gli stanziamenti supplementari mirati previsti per tale settore nel progetto di bilancio e li approva;

26. ritiene che l'assunzione delle competenze legislative accresciute del Parlamento sia un processo continuo che richiede una piena assistenza ai deputati nella loro attività legislativa; accoglie con favore, in tale contesto, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 6 maggio 2009, volta a potenziare l'assistenza diretta fornita ai deputati nel quadro della loro attività legislativa, in particolare nella fase della redazione iniziale; ritiene che si debba ora rivolgere l'attenzione alle fasi successive della procedura legislativa e reputa necessario che i deputati dispongano di testi corretti in tutte le lingue ufficiali, conformemente ai principi del multilinguismo e agli obiettivi della politica dell'Unione in tema di «legiferare meglio», al fine di accrescere la trasparenza e la legittimità democratica delle posizioni del Parlamento nelle procedure legislative;

27. ricorda che il Parlamento vota regolarmente i testi legislativi concordati quando sono nella fase di compromesso politico precoce, mentre il Consiglio li adotta solo quando questi sono definitivi; ritiene essenziale che il Parlamento esamini e voti testi definitivi e corretti in tutte le lingue; chiede l'adozione di provvedimenti a livello interno e interistituzionale per garantire che il Parlamento si trovi su un piede di parità con il Consiglio al riguardo;

28. accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto in sede di conciliazione e già descritto in precedenza, volto a introdurre una riserva trasversale del 5 % in determinate linee di bilancio delle istituzioni che dispongono di propri servizi di traduzione;

29. è disposto a riesaminare il sistema di traduzione degli interventi in Aula, il cosiddetto resoconto integrale, e la sua accessibilità, studiando in che modo possa essere migliorato grazie al ricorso alle moderne tecnologie e realizzando nel contempo importanti economie di bilancio; ritiene che ciò potrebbe comportare un sistema di traduzione su domanda, il che potrebbe anche ridurre sensibilmente i tempi necessari per disporre dei testi richiesti;

Politica immobiliare

30. ricorda di aver chiesto all'Ufficio di presidenza di presentare una strategia a lungo termine coerente e responsabile in materia di immobili, che tenga conto anche del problema specifico dell'aumento dei costi di manutenzione, delle esigenze di ristrutturazione e dei costi legati alla sicurezza e che garantisca la sostenibilità del bilancio del Parlamento, e si attende che tale strategia venga presentata entro la fine del 2009; prende atto della risposta ricevuta a seguito della risoluzione di bilancio dell'anno scorso, ma la ritiene insufficiente; sottolinea altresì che è necessario tener conto di eventuali futuri rimborsi da parte delle autorità belghe conformemente all'accordo concernente gli attuali edifici del Parlamento a Bruxelles;

Giovedì 22 ottobre 2009

31. ribadisce l'importanza che attribuisce alle questioni relative alla sicurezza, in stretto collegamento con la sua politica immobiliare, e ritiene che in questo settore sia necessario un approccio efficace ed equilibrato; sottolinea in particolare il carattere specifico di un parlamento e la necessità di apertura e accessibilità che sussiste accanto ai requisiti di sicurezza; al contempo esprime preoccupazione per i costi sempre maggiori in questo settore e ritiene che sia necessario un approccio differenziato in base alla situazione specifica di ciascun luogo di lavoro;

32. rileva che resta da chiarire il motivo per cui l'Ufficio di presidenza sta vagliando la possibilità di acquisire un nuovo edificio in prossimità delle sue attuali strutture a Bruxelles, sebbene ritenga di non aver più bisogno di un altro di questi edifici per le attività parlamentari;

Politica in materia di comunicazione e informazione

33. plaude all'accordo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, che dovrebbe contribuire a rafforzare la comunicazione con i cittadini e la loro partecipazione alla vita politica dell'Unione europea; sollecita un'ulteriore discussione sui principi di bilancio a lungo termine in questo settore;

34. plaude alla decisione definitiva dell'Ufficio di presidenza sul modello di gestione del nuovo Centro visitatori e decide di prevedere i 13 posti richiesti per garantire finalmente che il Centro apra quanto prima possibile, e in ogni caso entro la prima parte del 2010;

35. prende atto dell'accordo raggiunto tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci in merito alla Casa della storia europea; decide di rendere disponibili i richiesti 1,5 milioni di EUR, da iscrivere nella linea di bilancio pertinente che già esisteva nel bilancio 2009, al fine di garantire che il concorso di architettura possa procedere e che i progetti possano pervenire l'anno prossimo nel rispetto del calendario; ribadisce che sono necessarie informazioni sul costo globale del progetto; accoglie positivamente la decisione di cercare di ottenere finanziamenti supplementari da fonti esterne e di esplorare possibili forme di cooperazione sul progetto;

36. sottolinea l'importanza che annette a un'efficace organizzazione delle molteplici fonti d'informazione e dei molteplici servizi a disposizione dei deputati e funzionari del Parlamento; ricorda, a questo proposito, la strategia TIC varata di recente nell'ambito della sua Direzione generale per l'innovazione e il supporto tecnologico e la decisione di creare una Direzione della biblioteca e della gestione documentale nel quadro dei servizi della Presidenza; sottolinea inoltre la necessità di definire un «sistema di gestione delle conoscenze» globale per rendere più agevole la diffusione di tutte le informazioni, sia a livello politico che a livello amministrativo; invita l'Ufficio di presidenza a prestare un'attenzione particolare alla cooperazione tra i vari servizi, affinché la politica generale sia coerente ed efficace sotto il profilo dei costi, e plaude infine al fatto che, in sede di concertazione, si sia deciso di organizzare una presentazione dedicata a tali temi in una prossima riunione della commissione per i bilanci;

37. ritiene altresì che l'integrazione dei servizi di gestione documentale nella nuova direzione citata in precedenza migliorerà l'accesso all'informazione e contribuirà a una maggior comprensione delle attività parlamentari; insiste sul fatto che ciò dovrebbe agevolare i deputati nel loro lavoro e accrescere anche la trasparenza agli occhi dei cittadini; decide di approvare gli elementi di bilancio contenuti nel bilancio preliminare; auspica nel contempo di essere aggiornato in merito all'organizzazione, alle previsioni in materia di costi e personale, nonché ai prodotti e ai servizi, comprese le misure intese a migliorare l'accessibilità dei documenti;

38. prende atto dei pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per le petizioni e delle posizioni simili espresse; ritiene che, nel complesso, le preoccupazioni sollevate siano state prese in considerazione, nella misura del possibile, negli emendamenti di bilancio e in sede di votazione;

Sezione IV - Corte di giustizia

39. ritiene che il crescente carico di lavoro della Corte, in termini di consultazioni e nuove procedure d'urgenza, abbia giustificato il ragionevole incremento del bilancio operativo e dell'organico di tale istituzione negli ultimi due anni, incluso il potenziamento davvero considerevole dell'organico nel 2009; reputa pertanto ovvio che per il 2010 non vengano richiesti ulteriori posti; non è convinto della correttezza dei tagli apportati dal Consiglio sulle retribuzioni e gli abbattimenti previsti, in considerazione del tasso di assunzioni e del livello di organico effettivi;

Giovedì 22 ottobre 2009

40. decide pertanto, viste le argomentazioni avanzate e alla luce dei pareri espressi dalle sue commissioni, di ripristinare il PPB per quanto riguarda una serie di linee di bilancio;

41. osserva che i nuovi edifici della Corte continuano a far sentire il loro effetto e che ciò si ripercuote in modo problematico sull'aumento complessivo del bilancio di tale istituzione; può accettare in quest'ottica, considerando tali costi sommersi, l'aumento complessivo del 4,5 % proposto, rilevando che l'andamento del normale bilancio operativo della Corte evidenzia un tasso di incremento notevolmente inferiore, intorno allo +2,5 %;

Sezione V - Corte dei conti

42. approva la creazione di altri 12 posti di revisore contabile, dopo i 20 assegnati nel 2009, alla luce delle crescenti sollecitazioni, soprattutto da parte dell'autorità di scarico; sottolinea che i livelli dell'organico e le richieste di verifiche devono essere considerati nel più ampio contesto del bilancio e dell'economia europea; ritiene pertanto che i 32 nuovi posti di revisore contabile assegnati in due anni collocheranno la Corte in una situazione confortevole per i prossimi anni a venire e chiede d'altro lato che la Corte stabilisca un ordine di priorità per quanto riguarda le richieste, basato sull'urgenza e l'importanza relativa;

43. prende atto della progressione prevista relativamente ai costi dell'estensione dell'edificio K3 e ribadisce che, rispetto all'opzione di locazione-acquisto, la decisione di finanziare l'operazione direttamente attraverso il bilancio manterrà i costi del progetto al livello più basso possibile per i contribuenti; tiene conto del fatto che la decisione di anticipare al 2009 un importo di 55 milioni di EUR ha determinato una significativa riduzione di tale linea per il 2010;

44. ritiene che, sulla scorta di un'osservazione formulata dal revisore esterno relativamente alla Corte, tutte le spese inerenti al progetto debbano essere effettuate a titolo degli stanziamenti assegnati alla linea di bilancio specifica concernente gli edifici e che, ai fini della trasparenza, non devono essere imputate ad altre rubriche/linee di bilancio;

45. decide di aumentare un numero limitato di voci di spesa connesse alla diffusione delle relazioni della Corte presso il pubblico, alle pubblicazioni in Gazzetta ufficiale e alle missioni, onde permettere, se necessario, che il revisore contabile sia accompagnato da un esperto tematico al fine di migliorare l'analisi e la qualità delle conclusioni;

Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo

46. decide di adottare una posizione di compromesso tra le richieste originarie del Comitato e il progetto di bilancio del Consiglio; decide di approvare, a tale fine, la creazione di 6 posti supplementari (4 AD5, 1 AST3 e 1 AST1) e di adattare il tasso generale di abbattimento per gli stipendi e le indennità portandolo al 5 %;

47. invita il Comitato a presentare una prima relazione sommaria sul funzionamento del sistema di pianificazione migliorato per le spese di riunione e di viaggio introdotto nel quadro dell'esercizio precedente;

48. sollecita altresì, in vista dei futuri esercizi, una breve descrizione del metodo utilizzato per calcolare le indennità e il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle eventuali opzioni di cui dispongono i membri e il personale al riguardo;

Sezione VII - Comitato delle regioni

49. dissente dalla scelta del Consiglio di abolire tutti i 10 posti supplementari richiesti per il Comitato delle regioni e decide di ripristinarne 4 in quanto posti prioritari collegati all'attività politica dell'Istituzione e, in particolare, all'assemblea regionale; ricorda tuttavia che già nel 2009 era stato approvato un aumento dell'organico del Comitato e che gli è pertanto impossibile fare di più, vista la situazione economica generale;

50. decide di introdurre un abbattimento forfettario del 5 %, dopo aver ascoltato le argomentazioni addotte dal Comitato per quanto concerne le assunzioni e le percentuali di posti vacanti; osserva che ciò dovrebbe garantire che il Comitato disponga di risorse sufficienti per assolvere ai propri obblighi, pur permettendo di realizzare un piccolo risparmio rispetto al PPB;

Giovedì 22 ottobre 2009

51. adotta una posizione di compromesso tra le richieste del Comitato e i tagli operati dal Consiglio relativamente a varie linee operative, concernenti tra l'altro le risorse per lo sviluppo informatico, le strutture di assistenza all'infanzia per i dipendenti e le misure in materia d'informazione e comunicazione;

Sezione VIII - Mediatore europeo

52. ripristina parzialmente il PPB dopo aver preso atto delle riduzioni apportate dal Consiglio e ascoltato le argomentazioni del Mediatore; insiste sul fatto che è comunque sostanzialmente possibile realizzare limitati risparmi rispetto al PPB;

53. adotta altresì una posizione di compromesso tra il Mediatore e il Consiglio per quanto riguarda gli stanziamenti necessari per stipendi e indennità;

54. è d'accordo con il Mediatore nel ritenere che è utile riflettere sulle spese connesse all'elezione di tale organo e reputa che il sistema attuale, in base al quale tali spese sono ripartite su vari anni e su voci di bilancio diverse, manchi di trasparenza;

55. constata con stupore che il Mediatore non dispone in pratica di risorse di bilancio per misure di formazione ed è pertanto disposto ad acconsentire a un aumento limitato in questo campo;

Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati

56. riconosce che il Garante è sempre più frequentemente chiamato a pronunciarsi sui testi legislativi (aventi un impatto su questioni attinenti alla protezione dei dati); ha discusso la questione in maniera piuttosto approfondita e preso atto della dichiarazione che tali consultazioni sono obbligatorie per il Garante; decide dunque di apportare alcuni adeguamenti al progetto di bilancio presentato dal Consiglio;

57. approva la creazione di due posti supplementari (1 AD5 e 1 AST2), il che rappresenta una soluzione intermedia rispetto alle richieste originarie e alla posizione del Consiglio, e prende tale decisione alla luce del fatto che, allo stesso tempo, è previsto anche un aumento per il finanziamento del ricorso a esperti nazionali;

58. decide altresì, dopo aver ascoltato le argomentazioni del Garante, di potenziare un certo numero di altre rubriche di bilancio rispetto al progetto del Consiglio;

*

* *

59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti alle sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX del progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.

Giovedì 22 ottobre 2009

Adeguamento degli stipendi di base e delle indennità applicabili al personale di Europol *

P7_TA(2009)0053

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sull'iniziativa della Repubblica ceca in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sull'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale di Europol (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

(2010/C 265 E/31)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa della Repubblica ceca (10985/2009),
 - visto l'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0099/2009),
 - visti gli articoli 100 e 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0040/2009),
1. approva l'iniziativa della Repubblica ceca;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica ceca;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica ceca.

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

Giovedì 22 ottobre 2009

Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) *

P7_TA(2009)0054

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(2010/C 265 E/32)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0539),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0223/2009),
 - visti gli articoli 55 e 142 del suo regolamento,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare, di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 186 – lettera a)

3. All'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, **del latte e dei prodotti lattiero-caseari** e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;».

3. All'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;

a bis) per quanto riguarda il latte e i prodotti lattiero-caseari, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente nei periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010;».

Giovedì 22 ottobre 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)


Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 188 – lettera a bis) (nuova)


3 bis) All'articolo 188 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2 bis. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione sui lavori del comitato di cui all'articolo 195. A tale scopo, riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i progetti di misure sottoposti al comitato, nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogni qualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.»


<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 265 E/13	Conservazione degli uccelli selvatici ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))	35
2010/C 265 E/14	Apparecchi a gas ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))	36
2010/C 265 E/15	Fornitura di servizi di media audiovisivi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))	37
2010/C 265 E/16	Protezione dei lavoratori contro l'amianto ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))	38
2010/C 265 E/17	Controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS)) ...	39
2010/C 265 E/18	Rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (versione codificata) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))	40
2010/C 265 E/19	Norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (versione codificata) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))	41
2010/C 265 E/20	Animali della specie bovina riproduttori di razza pura * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))	42
2010/C 265 E/21	Accordo CE/Mauritius sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))	43
2010/C 265 E/22	Accordo CE/Seychelles sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))	43



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 265 E/23	Accordo CE/Barbados sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e le Barbados (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))	44
2010/C 265 E/24	Accordo CE/Saint Christopher e Nevis sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher e Nevis (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))	45
2010/C 265 E/25	Accordo CE/Antigua e Barbuda sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))	45
2010/C 265 E/26	Accordo CE/Bahamas sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))	46
2010/C 265 E/27	Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009: terremoto in Italia Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, terremoto in Italia, sezione III – Commissione (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))	47
2010/C 265 E/28	Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Germania) Commissione per i bilanci PE428.043 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))	48
	ALLEGATO	50
Giovedì 22 ottobre 2009		
2010/C 265 E/29	Progetto di bilancio generale dell'Unione europea 2010 (sezione III) Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) e la lettera rettificativa n. 1/2010 (SEC(2009)1133) del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010	52
	ALLEGATO I	57
	ALLEGATO II	59
2010/C 265 E/30	Progetto di bilancio generale 2010 (sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione I – Parlamento europeo, sezione II – Consiglio, sezione IV – Corte di giustizia, sezione V – Corte dei conti, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, sezione VII – Comitato delle regioni, sezione VIII – Mediatore europeo e sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))	60



2010/C 265 E/31	Adeguamento degli stipendi di base e delle indennità applicabili al personale di Europol *	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sull'iniziativa della Repubblica ceca in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sull'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale di Europol (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))	68
2010/C 265 E/32	Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) *	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))	69



Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶¶.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT